

[Home page](#)[Normativa](#)[Giurisprudenza](#)[Collezioni](#)[Newsletter](#)[Utente](#)

Visualizza

- [Versione pdf](#)

Consultazione

- [Nuova ricerca](#)
- [Risultati ricerca](#)
- [Documenti già visitati](#)

Archivio DoGi ([info](#))
©2004 - ITTIG

Francisetti Brolin Matteo Maria

BENI NON COMODAMENTE DIVISIBILI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

(Nota a Cass. sez. II civ. 10 gennaio 2014, n. 407; Cass. sez. II civ. 10 gennaio 2014, n. 406)

in *Giurisprudenza italiana*, 2014, fasc. 5 pag. 1087 - 1096

(Bibliografia: a piè di pagina o nel corpo del testo)

Lo scritto si occupa della nozione di "beni non comodamente divisibili" ex art. 720 c.c. con ulteriore riguardo ai criteri di aggiudicazione della "res", anche nel peculiare caso in cui taluni condividenti, in forza della medesima disposizione, facciano domanda di assegnazione congiunta in comunione ordinaria. In tale quadro si assume una posizione critica contro la tesi che vorrebbe attribuire all'organo giudicante un vero e proprio "potere discrezionale", anche a discapito della regola di maggioranza.

[Abstract tratto dalla rivista]

Sommario: Beni non comodamente divisibili: introduzione. - La nozione "empirica" di "non comoda divisibilità". Alcuni criteri economico-funzionali. - La riduzione dei conguagli in denaro e la presenza di più beni non comodamente divisibili. - I criteri di assegnazione. Maggior quota e "attribuzione congiunta". - Richiesta congiunta e valutazione di comoda divisibilità: interazioni con l'art. 729 c.c.

- CIV.4.12. - [DIVISIONE EREDITARIA; Formazione delle porzioni](#)

Fonti

- [art. 720 c.c.](#)
- [art. 729 c.c.](#)
- Cass. sez. II civ. 10 gennaio 2014, n. 406
- Cass. sez. II civ. 10 gennaio 2014, n. 407

 [Versione PDF](#)
[Document delivery](#)

Giurisprudenza italiana

Archivio DoGi (info)
©2016 - ITTIG

[Ricerca periodico](#)
[Ricerca per campi](#)

Periodicità mensile
ISSN 1125-3029
Anno di fondazione 1965
Editore UTET
10123 Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 44, tel. 011-818221,
e-mail info@wkigiuridica.it, URL http://www.utetgiuridica.it
Direttore Adolfo Angeletti, Sergio Chiarloni, Benedetto Conforti, Giovanni Conso, Gastone Cottino, Franco Modugno, Mattia Persiani, Pietro Rescigno, Francesco Tesaurò
Redazione Corso Vittorio Emanuele II n. 44, 10123 Torino, tel. 011-81822600, fax 011-81822301, e-mail: lorenzo.gnavi@wki.it
Codice DoGi 0289
In spoglio dal 1970
Documentazione dottrina; giurisprudenza
Ambito Rivista afferente a vari rami del diritto
Note Sito rivista: <http://www.utetgiuridica.it/giurit/>
Fonte ACNP - Catalogo Italiano dei Periodici
[Biblioteche italiane che possiedono la rivista](#)
[Scheda completa della rivista](#)

Spogli DoGi

2016	Tutti	1 (39)	2 (35)	3 (42)	4 (39)	5 (44)	6 (40)
		7 (40)	8-9 (14)				
2015	Tutti	1 (43)	2 (43)	3 (41)	4 (39)	5 (38)	6 (47)
		7 (41)	8-9 (40)	10 (45)	11 (44)	12 (38)	
2014	Tutti	1 (29)	2 (40)	3 (46)	4 (39)	5 (38)	6 (43)
		7 (39)	8-9 (39)	10 (50)	11 (39)	12 (44)	
2013	Tutti	1 (46)	2 (44)	3 (47)	4 (45)	5 (48)	6 (43)
		7 (44)	8-9 (42)	10 (36)	11 (38)	12 (44)	
2012	Tutti	1 (46)	2 (46)	3 (43)	4 (52)	5 (44)	6 (43)
		7 (43)	8-9 (47)	10 (41)	11 (42)	12 (50)	
2011	Tutti	1 (41)	2 (43)	3 (41)	4 (36)	5 (41)	6 (37)
		7 (47)	8-9 (42)	10 (41)	11 (43)	12 (46)	
2010	Tutti	1 (37)	2 (44)	3 (41)	4 (37)	5 (37)	6 (36)
		7 (40)	8-9 (37)	10 (39)	11 (34)	12 (47)	
2009	Tutti	1 (28)	2 (38)	3 (34)	4 (47)	5 (38)	6 (39)
		7 (38)	8-9 (39)	10 (29)	11 (31)	12 (35)	
2008	Tutti	1 (34)	2 (41)	3 (43)	4 (36)	5 (36)	6 (37)
		7 (30)	8-9 (32)	10 (32)	11 (30)	12 (38)	
2007	Tutti	1 (38)	2 (40)	3 (40)	4 (39)	5 (40)	6 (35)
		7 (36)	8-9 (41)	10 (41)	11 (37)	12 (37)	
2006	Tutti	1 (30)	1s (7)	2 (35)	2s (6)	3 (31)	3s (7)
		4 (36)	4s (7)	5 (32)	5s (7)	6 (36)	6s (7)
		7 (33)	7s (7)	8-9 (30)	8-9s (7)	10 (39)	10s (6)
		11 (35)	11s (7)	12 (37)	12s (7)		
2005	Tutti	1 (37)	1s (6)	2 (32)	2s (6)	3 (36)	3s (6)
		4 (35)	4s (6)	5 (30)	5s (6)	6 (38)	6s (6)
		7 (39)	7s (6)	8-9 (36)	8-9s (6)	10 (37)	10s (5)
		11 (36)	11s (6)	12 (42)	12s (6)		
2004	Tutti	1 (31)	1s (15)	2 (23)	3 (30)	3s (12)	4 (22)
		4s (14)	5 (30)	5s (6)	6 (32)	6s (5)	7 (36)
		7s (6)	8-9 (34)	8-9s (5)	10 (36)	10s (5)	11 (36)
		12 (39)	12s (6)				
2003	Tutti	1 (30)	1s (15)	2 (28)	2s (16)	3 (26)	3s (14)
		4 (40)	5 (33)	5s (11)	6 (29)	6s (12)	7 (26)
		7s (16)	8-9 (36)	10 (29)	11 (35)	12 (25)	12s (12)

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Direzione

Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni - Benedetto Conforti - Giovanni Conso - Gastone Cottino - Francesco Palazzo
- Mattia Persiani - Pietro Rescigno - Giorgio Spangher - Francesco Tesauro

Comitato di Direzione

Emilio Balletti - Fabio Basile - Chiara Besso - Mauro Bove - Marina Brollo - Oreste Cagnasso - Roberto Caranta -
Antonio Carratta - Franco Carinci - Raffaele Caterina - Piermaria Corso - Vincenzo Cuffaro - Maria Cecilia Fregni -
Alfredo Gaito - Fiorella Lunardon - Sandro Mainardi - Michel Martone - Roberto Pessi - Mariano Protto - Pietro
Pustorino - Marco Ricolfi - Lucia Riscato - Achille Saletti - Marcella Sarale - Roberto Weigmann

Comitato di Redazione

Marco Aiello - Daniele Amoroso - Stefania Baiona - Ettore Battelli - Angelo Bertolotti - Luca Boggio - Manfredi
Bontempelli - Angela Bruno - Mia Callegari - Roberto Calvo - Maurizio Cavanna - Tilde Cavaliere - Stefano
Cerrato - Alessandro Ciatti - Alessandro Cogo - Riccardo Conte - Eugenio Dalmotto - Massimo D'Auria - Eva
Desana - Margherita Dominici - Paolo Fiorio - Giorgio Frus - Filippo Giunchedi - Fabio Iozzo - Katia La Regina -
Sergio Luoni - Matteo Lupano - Barbara Mamelli - Enrico Marelo - Silvia Mirate - Alessandro Monteverde -
Annalisa Pessi - Barbara Petrazzini - Rossella Rivarolo - Alberto Ronco - Marco Russo - Anna Saraceno - Marina
Spiotta - Alessandro Turchi

Recentissime

Paolo e Vincenzo Carbone - Giacomo Fumu - Raffaele Greco - Antonio Jannarelli - Nicola Scannicchio

Comitato per la Valutazione

Niccolò Abriani - Luigi Balestra - Angelo Barba - Alessandro Bellavista - Massimo Bione - Guido Bonfante -
David Brunelli - Piera Campanella - Francesco Caprioli - Federico Carpi - Giuseppe Cataldi - Gino Cavalli -
Francesco Cavazzuti - Massimo Ceresa Gastaldo - Silvia Cipollina - Claudio Consolo - Giorgio Costantino -
Renzo Costi - Giovanni D'Amico - Giovannangelo De Francesco - Francesco Delfini - Maria Valeria Del Tufo -
Pasquale De Sena - Giancarlo De Vero - Vincenzo Di Cataldo - Franco Fichera - Luigi Fiorillo - Carlo Focarelli
- Gabriele Fornasari - Enrico Gabrielli - Novella Galantini - Alberto Gargani - Giulio Garuti - Alessandro
Giovannini - Enrico Gragnoli - Giulio Illuminati - Massimo Iovane - Alberto Jorio - Leonardo Lenti - Mario
Libertini - Stefano Liebman - Francesco Luiso - Valerio Maio - Andrea Maltoni - Adelmo Manna - Antonella
Marandola - Maria Riccarda Marchetti - Enrico Marzaduri - Agostino Meale - Fabio Merusi - Paolo Montalenti
- Paolo Morozzo della Rocca - Paolo Pascucci - Giorgio Pastori - Salvatore Patti - Luca R. Perfetti - Lorenzo
Picotti - Maurizio Ricci - Vincenzo Ricciuto - Giuseppe Santoro Passarelli - Bruno Sassani - Franco Gaetano
Scoca - Michele Sesta - Luigi Stortoni - Giuliano Tabet - Michele Taruffo - Paolo Tosi - Luigi Carlo Ubertazzi -
Daniela Valentino - Giovanna Visintini - Giuseppe Zanarone

Indice sommario

Recentissime

Cassazione civile

Contratti della P.A. e obbligo della forma scritta	1053
Cassazione civile, II Sezione, 23 aprile 2014, n. 9219	
Inapplicabilità della legge n. 92/2012 ai giudizi pendenti	1054
Cassazione civile, Sezione lavoro, 22 aprile 2014, n. 9098	
Cancellazione dal registro delle società anche a fini fiscali: occorre l'istanza	1055
Cassazione civile, V Sezione, 18 aprile 2014, n. 9007	
Adozione e interesse del minore	1056
Cassazione civile, I Sezione, 16 aprile 2014, n. 8877	
Eccezione di inadempimento e riparto dell'onere probatorio	1058
Cassazione civile, II Sezione, 15 aprile 2014, n. 8736	
Giurisdizione unitaria: lavoro pubblico proseguito dopo il 1998	1058
Cassazione civile, Sezioni unite, 11 aprile 2014, n. 8509	
Personalizzazione del danno. Onere probatorio	1059
Cassazione civile, III Sezione, 10 aprile 2014, n. 8407	
Invenzione industriale da parte di un dipendente	1060
Cassazione civile, Sezione lavoro, 9 aprile 2014, n. 8368	
Assegno di divorzio e rilevanza di altre attività economiche	1062
Cassazione civile, I Sezione, 4 aprile 2014, n. 7984	
Bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa	1063
Cassazione civile, III Sezione, 3 aprile 2014, n. 7783	
Aggravante della premeditazione e compatibilità con il dolo alternativo	1065
Cassazione penale, I Sezione, 17 aprile 2014 (ud. 17 gennaio 2014), n. 16711	
Induzione alla prostituzione e offerta di denaro al minore in cambio di rapporti sessuali	1065
Cassazione penale, Sezioni unite, 14 aprile 2014 (ud. 19 dicembre 2013), n. 16207	
"Nuove" sanzioni in tema di stupefacenti e misure cautelari in esecuzione	1066
Cassazione penale, IV Sezione, 3 aprile 2014 (ud. 1° aprile 2014), n. 15187	
Competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia	1067
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22 aprile 2014, n. 12	
Perdita dell'attestazione SOA in corso di gara	1069
Consiglio di Stato, IV Sezione, 18 aprile 2014, n. 1987	
Poteri del C.S.M. sulle domande di trasferimento dei magistrati	1070
Consiglio di Stato, IV Sezione, 16 aprile 2014, n. 1831	
Divieto di frazionamento dei mezzi di impugnatione	1071
Consiglio di Stato, V Sezione, 2 aprile 2014, n. 1370	
Prelievo per copia privata e commisurazione dell'equo compenso	1072
Corte di giustizia dell'Unione europea, IV Sezione, 10 aprile 2014, causa C-435/12	
Conservazione dei dati e tutela della privacy: invalida la Dir. 2006/74/CE	1074
Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12	
Tutela dei consumatori e vendite piramidali	1075
Corte di giustizia dell'Unione europea, II Sezione, 3 aprile 2014, causa C-515/12	
Sulle condizioni di declassamento di un sito di importanza comunitaria	1076
Corte di giustizia dell'Unione europea, II Sezione, 3 aprile 2014, causa C-301/12	
Valutazione della solvibilità del debitore: inadempimento ed effettività delle sanzioni	1078
Corte di giustizia dell'Unione europea, IV Sezione, 27 marzo 2014, causa C-565/12	

Cassazione penale

Consiglio di Stato

Corti europee

Diritto Civile

Danno tanatologico

Divisione

Arricchimento senza causa

Contributo al Cnf

Segnalazioni di provvedimenti

La Redazione di "Giurisprudenza italiana" invita i propri Lettori ad inviare provvedimenti di merito e legittimità che per l'importanza degli argomenti trattati e la peculiarità delle interpretazioni contenute meritano di essere pubblicati su questa Rivista.

Il testo completo dei provvedimenti potrà essere inviato:

- via e-mail a: stefania.banfi@wki.it
 - oppure per posta a: "Giurisprudenza italiana", dott.ssa Stefania Banfi presso Wolters Kluwer Italia s.r.l., Strada 1, Palazzo F6, 20090 Milanofori Assago (MI).
- Sarà cura della Redazione riportare nell'istestazione dei provvedimenti pubblicati i nomi dei Giudici e degli Avvocati difensori.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonella Topocchia
Registrata al n. 321 della Cancelleria
del Tribunale di Torino in data
7 settembre 1948

© 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6,
20090 Milanofori - Assago (MI)

REDAZIONE

Ines Altomasi, Stefania Banfi, Francesco Cantonis
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofori Assago (MI)

Indirizzo internet: www.edicaboprofessionale.com/giuri

SELEZIONE SENTENZE

la selezione delle sentenze in materia di diritto civile, processuale civile, lavoro e penale è a cura dell'avv. Simone Ferrari

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

COMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche S.r.l. - Corsico (MI)

STAMPA

CALEDODGRAF S.r.l. - Robbiate (LC)

Per informazioni in merito a contributi, articoli e arretrati, scrivere a:
stefania.banfi@wki.it

UFFICIO ABBONAMENTI

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Ufficio Abbonamenti
V.le M.illo Pilsudski, 124 - 00197 ROMA
Telefono: 199.100.120
costo massimo € 0,1425 al minuto da rete fissa
senza scatto alla risposta e da rete mobile legato
all'operatore utilizzato

Fax: 199.100.150

e-mail: servizioclienti@wkiuridico.it

Per comunicazioni con l'Ufficio Abbonamenti (compilare indirizzo, richiesto arretrati, ecc.), è utile indicare il codice cliente.

Il rinvio comporterà il pagamento del prezzo di abbonamento alle condizioni di vendita in vigore all'atto del rinnovo stesso.

UTET GIURIDICA è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Le opinioni presenti nei contenuti pubblicati sulla Rivista sono libera espressione del pensiero degli Autori e non impegnano in alcun modo l'Editore.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolo e con attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.6.2003, n.196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofori, Strada 1, Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizza i dati che riguardano per finalità amministrative e contabili i Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di domicilio o quello attuale, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.lgs. n.196/2003, anche o fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi o quelli oggetto della presente vendita.

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.lgs. n.196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenere l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opposizione all'invio di Suoi dati di fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - P.le VACY - Centro Direzionale Milanofori, Strada 1, Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un fax al numero: 02.82.47.6.403

RINNOVO DELL'ABBONAMENTO

L'abbonamento si intende rinnovato se non viene disdetto a mezzo raccomandata A.R. da inviare entro 60 giorni dal mese di scadenza a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Ufficio Abbonamenti - Viale Mare- scallo Pilsudski, 124 - 00197 ROMA.

Diritto Processuale Civile

Impugnazioni	1106
Cassazione civile, Sezione VI-3, 17 aprile 2014, n. 8943 (ordinanza)	1108
Cassazione civile, Sezione VI-3, 17 aprile 2014, n. 8942 (ordinanza)	1109
Cassazione civile, Sezione VI-3, 17 aprile 2014, n. 8941 (ordinanza)	1109
Cassazione civile, Sezione VI-5, 17 aprile 2014, n. 8940 (ordinanza)	1110
Cassazione civile, Sezione VI-2, 27 marzo 2014, n. 7273 (ordinanza)	1110
Ordinanza sui "filtrò" in appello e ricorso per cassazione, di Antonio Carratta	
Cassazione civile, II Sezione, 19 febbraio 2014, n. 4003	1117
Cassazione civile, Sezioni unite, 14 gennaio 2014, n. 585	1118
Le Sezioni unite, la contumacia, la legge Pinto, di Antonio Didone	
Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi, 30 luglio 2013	1123
Car Trim si sta facendo strada: "contratto di vendita" vs. "contratto di prestazione di servizi" ai fini del foro contrattuale di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), Reg. (CE) n. 44/2001, di Sabine Altmeppen	
Tribunale minorenni Puglia, Bari, 21 marzo 2013 (decreto)	1128
Limiti alla competenza del tribunale ordinario per i procedimenti de potestate di Barbara Polisseno	

Diritto Commerciale

Arbitrato societario	1133
Cassazione civile, Sezione II, 31 marzo 2014, n. 7501	1133
Trasferimento della quota del socio accomandatario e limiti oggettivi della clausola arbitrale statutaria, di Luca Boggio	
Tribunale Roma, 19 marzo 2014	1137
Gravi irregolarità nella gestione e denuncia ex art. 2409 c.c., di Angelo Beriolotti	
Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 16 ottobre 2013, n. 12828	1140
Chi danneggia risarcisce... ma che ne è del diritto al compenso?, di Marina Spiotta	
Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 11 luglio 2013	1148
Questioni in tema di contraffazione e convalida di marchi, di Laura Millano	

Diritto del Lavoro

Licenziamenti collettivi	1154
Corte di giustizia dell'Unione europea, II Sezione, 13 febbraio 2014, in causa C-596/12	1154
Il licenziamento collettivo dei dirigenti, di Paolo Tosi	
Lavoro e previdenza (pronuncia pregiudiziale)	1158
Corte di giustizia dell'Unione europea, III Sezione, 12 dicembre 2013, causa C-361/2012	1158
Il "nulla osta" della Corte di giustizia dell'Unione europea all'art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183, di Ciro Califero	
Treatmento di fine rapporto	1161
Cassazione civile, Sezione lavoro, 17 gennaio 2014, n. 901	1161
Sulla natura giuridica delle quote di t.f.r. corrisposte dal Fondo per la mobilità di Maria Giovanna Greco	
Appalto di servizi	1165
Cassazione civile, Sezione lavoro, 16 maggio 2013, n. 11918	1165
Successione nell'appalto di servizi e applicabilità delle garanzie dell'art. 2112 c.c. di Sabrina Sambati	

Diritto Amministrativo

Copertura finanziaria	1173
Corte costituzionale, 17 ottobre 2013, n. 241	1173
Regole di copertura finanziaria e pareggio di bilancio, di Andrea Crismani	
Contratti pubblici	1179
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 10	1179
La perentorietà del termine per la presentazione della documentazione da parte dell'aggiudicatario, di Matteo Gnes	
Appalti pubblici	1186
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 16 ottobre 2013, n. 23	1186
La tipicità delle clausole escludenti negli appalti: la Plenaria alla ricerca di equilibri, di Claudio Contessa	
Usucapione pubblica	1192
Tribunale amministrativo regionale Sicilia, Palermo, III Sezione, 27 gennaio 2014, n. 333	1192
L'usucapione di immobile occupato dalla pubblica amministrazione di Mara Fosforo	

Diritto Penale

Cedu e <i>ne bis in idem</i>	1196
Corte europea dei diritti dell'uomo, II Sezione, 4 marzo 2014, ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10	1196
Le sanzioni Consob, l'equo processo e il <i>ne bis in idem</i> nella Cedu di Vladimiro Zagrebelsky	
Concussione e induzione indebita	1200
Cassazione penale, Sezioni unite, 14 marzo 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 12228	1200
Le Sezioni unite tracciano i confini tra concussione, induzione e corruzione di Roberto Bartoli	
1219	1219
Cassazione penale, IV Sezione, 20 gennaio 2014 (ud. 27 novembre 2013), n. 2343	1219
L'insicurezza del kartodomo tra colpa specifica e "assenza di buon senso" di Lucia Riscitano	
Diritto Processuale Penale	1224
Cassazione penale, Sezioni unite, 14 aprile 2014 (ud. 27 marzo 2014), n. 16208	1224
Un'altra violazione del divieto di <i>reformatio in peius</i> (... e non solo) di Giorgio Spangher	
Sequestro preventivo. Reati tributari	1232
Cassazione penale, III Sezione, 30 gennaio 2014 (ud. 30 ottobre 2013), n. 4361	1232
Presunzioni legali tributarie e indizi di reato, nella disciplina del sequestro preventivo, di Manfredi Bontempelli	
Riqualificazione del fatto. Modifica dell'imputazione	1240
Cassazione penale, II Sezione, 24 gennaio 2014 (ud. 18 dicembre 2013), n. 3587	1240
La Cassazione ridimensiona gli effetti della sentenza <i>Druasich</i> di Antonella Marandola	
Percorsi di giurisprudenza	1244
Amministratore di sostegno	1261
L'amministrazione di sostegno a dieci anni dalla sua introduzione di Vito Amendolagine	1261
Dottrina e attualità giuridiche	1261
Filiazione	1261
Lo status di figlio, di Pietro Rescigno	1261

proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale, in *Contratto e Impresa*, 2009, 592-597).

In tal modo, infatti, si finisce con il riconoscere maggior rilievo a fini successori alla compromissione della salute piuttosto che alla perdita della vita.

Non può del resto ignorarsi che, in ambito europeo, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto agli eredi della vittima di un evento letale il diritto al risarcimento del danno connesso alla perdita della vita del *de cuius*, anche in caso di morte istantanea di quest'ultimo (il riferimento è a Corte eur. dir. uomo, 14 dicembre 2000, Gul. c. Turchia, n. 22676/93 (Sect. 4) (Eng.); Id., 10 ottobre 2000, Alkoc c. Turchia, n. 22947/93 e, n. 22948/93 (Sect. I) (bill)).

La recente sent. n. 13611/2014, peraltro della medesima Sezione rimettente, consacra in un principio di diritto il danno da morte subito dalla vittima *iure proprio* quale "realità ontologica a sé stante" e, seppure affermando di convenire con l'orientamento maggioritario di cui alle Sezioni unite del 2008 circa la risar-

Divisione

Cassazione civile, II Sezione, 10 gennaio 2014, n. 407 — Pres. Bursese — Rel. Giusti — P.M. Capasso (conf.) — P.G., P.A., P.F., Pu. Gi., C.N., P.S., P.B. (avv. t. Izzo, Liberatore) - P.F.A. (avv. t. Cintolesi, Carone Fabiani). *Rigetia App. Firenze*, 25 gennaio 2007.

Divisione — Beni non comodamente divisibili — nozione

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile postale, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della progressiva utilizzazione del bene stesso.

Divisione — Beni non comodamente divisibili — Richiesta congiunta dei coeredi — Aggiudicazione

Nella divisione di comunione ereditaria con parità di quote, qualora alcuni dei coeredendi vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 c.c. un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta

cibilità del solo danno-conseguenza, dichiara che a tale regola il risarcimento del danno da perdita della vita deve costituire eccezione: questo, infatti, seppure integra indubbiamente un tipo di danno-evento, ad avviso dei supremi giudici deve tuttavia trovare ristoro, e ciò proprio al fine di rendere concreta e credibile l'operatività della regola generale la quale, ove non si riconoscesse tale eccezione, finirebbe per rimanere inapplicabile in determinate circostanze, dando adito a incertezze interpretative.

Ebbene, proprio nell'esercizio della propria funzione non omolattica oltre che al fine di non lasciare priva di tutela la compromissione della vita quale bene superiore della persona, i giudici di legittimità investono della questione le Sezioni unite perché chiariscano come collocare la risarcibilità di tale voce risarcitoria nell'ambito dei confini del danno non patrimoniale, così come delineato dalle sentenze di San Martino.

Barbara Papato

di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte.

Omissis. — I. — P.F.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, i coeredi P.A., Al., F., Gi., G. e L., per chiedere la divisione del patrimonio ereditario relitto dal genitore Pu.Go., deceduto nel [...], patrimonio costituito da un complesso immobiliare sito in [...] e composto da una vasta casa padronale a due piani, dagli annessi rurali e da terreni agricoli, del valore complessivo valutabile poco al di sopra del miliardo di lire. Essendo la propria quota ereditaria pari ad 1/7, l'attore proponeva che gli venisse assegnato, a stralcio della sua quota, una porzione del fabbricato adibito a stalla, con relativa porzione di terreno.

I convenuti si opposero alla domanda, sostenendo che l'immobile, per le sue caratteristiche unitarie, fosse indivisibile; in via riconvenzionale, chiesero attribuirsi all'attore il valore corrispondente ad 1/7 dell'intero immobile, da attribuirsi nella sua interezza, ed indivisibilmente, ad essi convenuti.

Disposta c.t.u., il Tribunale, con sentenza del 20 marzo 2003, ritenuta la non comoda divisibilità del complesso immobiliare, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, riconobbe il diritto degli stessi a chiedere congiuntamente l'attribuzione della quota di 1/7 dell'immobile spettante a P.F.A., previo pagamento al medesimo del corrispondente valore pari ad Euro 84.319,45, e dichiarò compensate le spese di causa.

2. — La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata in data 25 gennaio 2007, ha accolto il gravame di P.F.A., e, in riforma della impugnata pronuncia, ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sul compendio immobiliare descritto in citazione fra P.F.A., da una parte, e gli appellati, dall'altra, ed ha attribuito al predetto

P.F.A., a stralcio ed integrale tacitazione della sua quota ereditaria, la porzione di fabbricati e terreni individuata e descritta come "frazione n. 7" nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'arch. D.G.R., ponendo a carico degli appellati, a titolo di conguaglio, in proporzione delle rispettive quote di proprietà, l'obbligo di pagare la somma complessiva di Euro 4.000, oltre alla svalutazione monetaria.

La Corte d'appello, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha escluso che la domanda di stralcio di quota dalla porzione di tutti gli altri (che hanno manifestato la volontà di restare in comunione) comporti un deprezzamento del complesso immobiliare; e, quanto all'individuazione della porzione da stralciare in favore dell'attore, ha precisato che la soluzione è semplificata dal fatto che è interesse di tutte le parti escludere il sorteggio: dell'attore, perché sin dalle prime battute della causa ha manifestato la sua preferenza per la parte di fabbricato in origine adibita a stalla, corrispondente alla quota n. 7 del progetto approvato dal c.t.u., e dei convenuti, perché in questo modo mantengono l'intera proprietà del corpo costituente la villa padronale, il che costituisce il loro obiettivo principale.

3. — Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello P.G. e gli altri istanti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2 gennaio 2008, sulla base di tre motivi. L'ultimo ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

Considerato in diritto: 1. — Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 785 e 789 c.p.c.) si sostiene che al giudice di secondo grado era devoluto solo il potere di decidere la questione relativa alla divisibilità del bene, sicché la Corte territoriale non poteva, nella completa assenza della fase relativa alla predisposizione e alla approvazione del progetto di divisione, procedere direttamente all'assegnazione delle quote. Di qui il quesito se costituisca violazione delle norme indicate nella rubrica «procedere direttamente all'assegnazione delle quote indicate dal c.t.u., senza previamente accertare, con sentenza definitiva, la divisibilità del bene, esclusa dal giudice di primo grado, e, inoltre, la procedura di predisposizione e approvazione di un progetto di divisione e, in ipotesi, di estrazione a sorte dei lotti».

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

Ad avviso dei ricorrenti, l'attore, in pieno accoglimento della sua richiesta e senza dovere affrontare l'alea del predetto sorteggio, si sarebbe visto assegnare la porzione del complesso, da lui scelta con preciso calcolo, nella consapevolezza del suo maggiore valore edilizio commerciale: porzione di pregio, che ciascuno degli appellati avrebbe potuto scegliere o sperare di vedersi assegnare in seguito a sorteggio. Di qui il quesito se costituisca violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c., l'aver il giudice proceduto all'assegnazione di una quota ad uno dei coeredendi, dal medesimo unilateralmente richiesta, senza prima disporre il sorteggio delle quote.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Vi si sostiene che, ai fini dell'accertamento della non comoda divisibilità di un immobile, secondo la definizione di cui all'art. 720 c.c., è sufficiente, per escludere la comoda divisibilità, una delle due condizioni — cioè che le opere necessarie al frazionamento siano complesse o di notevole costo —

non occorrendo il concorso di entrambe. La Corte territoriale avrebbe omesso l'esame di un elemento probatorio, costituito dalla relazione peritale nel suo complesso, in relazione al punto controverso della causa, consistente nella comoda divisibilità del bene; in particolare, non avrebbe tenuto conto dei chiarimenti forniti dallo stesso perito, con i quali quest'ultimo, dirimendo i dubbi interpretativi, aveva escluso la facile divisibilità del bene in natura.

2. — In ordine logico, è preliminare l'esame del terzo motivo.

Esso è infondato. È esatto che la nozione di non comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720 c.c., ricorre non soltanto nel caso di mera "non divisibilità" del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia "comodamente" divisibile; e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12498; Sez. II, 21 agosto 2012, n. 14577), il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della progressiva utilizzazione del bene stesso.

Ma occorre considerare che nella specie la sentenza impugnata non solo ha affermato che "la divisibilità in sette quote di valore equivalente" del complesso immobiliare [...] "sarebbe ben possibile", sul rilievo che la divisione del complesso nelle sette unità (alla quale non si oppongono vincoli architettonici o di pregio estetico) non ne comporterebbe un deprezzamento (nel senso che la somma del valore delle quote frazionate, al netto di oneri e costi di frazionamento giuridico e materiale, non sarebbe significativamente inferiore al valore unitario del bene, inteso come valore di realizzazione della sua vendita); ma ha — con valore assorbente — sottolineato che nella specie (nella quale solo l'attore ha chiesto lo stralcio della propria quota, corrispondente ad un settimo dell'intero, mentre gli altri coeredi hanno manifestato l'intento di rimanere in comunione) "il presupposto della divisibilità del bene va valutato non in relazione allo scopo di ricavare sette porzioni, quanti sono gli eredi, ma "due" ("la porzione dell'attore, che è l'unico che vuole dividerla dagli altri, e la porzione di tutti gli altri, che, invece, vogliono restare in comunione").

In questo contesto, le critiche articolate con il motivo — per come sintetizzate nei quesiti che lo accompagnano — non colgono l'intera *ratio decidendi*.

Quelle critiche, infatti, adddebitano alla Corte territoriale di non essersi adeguatamente confrontata con i chiarimenti resi dal c.t.u., il quale all'udienza istruttoria dell'8 gennaio 2002 dinanzi al Tribunale aveva "ribadito che il compendio immobiliare di comune proprietà non è facilmente divisibile in natura", giacché il frazionamento ipotizzato "postula costosi e consistenti interventi", consistenti, come precisato nella relazione, in "muri di separazione, cucine e servizi igienici, tanti quanti sono le unità abitative ricavabili, strade di accesso alle varie unità, quindi altrettante servitù, realizzazioni di parcheggi, recinzioni, opere di sistemazione esterna per rendere autonome le unità".

Ma dette censure non considerano che la complessità o il notevole costo ipotizzati dal consulente come necessari per realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, si riferiscono alla divisione in sette quote di valore equivalente.

Non è questa, però, la soluzione prescelta dalla Corte territoriale. Essa ha infatti evidenziato, con logico e motivato apprezzamento, che "l'oggetto del giudizio non è quello di dividere l'immobile in sette parti, ma in due sole parti, una corrispondente ad un settimo dell'intero, che è la quota dell'attore, e l'altra corrispondente ai restanti sei settimi". quota, quest'ultima, nella quale è compresa l'intera proprietà del corpo costituente la villa padronale, senza che si rendano necessari costosi interventi strutturali per rendere possibile la suddivisione in porzioni uguali od omogenee.

3. — Infondata è, del pari, la censura articolata con il primo motivo.

Occorre premettere che nella specie il giudice di primo grado, all'esito della espletata c.t.u., definitivamente pronunciando tra le parti in causa, aveva ritenuto la sostanziale indivisibilità dell'immobile di cui l'attore aveva chiesto l'assegnazione *pro quota*, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, aveva assegnato ai predetti l'immobile in proprietà comune ed indivisa, con accreditamento proporzionale delle singole quote, previo pagamento in favore del coerede P.F.A. della somma di Euro 84.319,45, rappresentante la quota ideale di un settimo del valore venale dell'immobile stimato dal consulente in Euro 590.236,12.

Tanto premesso, il giudice d'appello era investito dell'intera controversia, e quindi del potere di procedere sia alla valutazione della comoda divisibilità del bene sia, una volta risolta positivamente detta questione, alla attribuzione, tra i fratelli, delle porzioni del patrimonio del defunto genitore tenendo conto dei risultati della già esperita consulenza tecnica, essendosi di fronte, da una parte, ad una domanda di stralcio di quota e, dall'altra, ad una volontà dei restanti coeredi (rappresentanti i sei settimi) di restare, comunque, in comunione e di mantenere l'intera proprietà del corpo principale della villa padronale caduta in successione, evitando l'estrazione a sorte.

4. — Né è meritevole di accoglimento il secondo motivo. Questa Corte (Sez. 2, 9 ottobre 2007, n. 21085) ha già statuito che, in tema di divisione di comunione ereditaria con parità di quote, qualora alcuni dei dividendi vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 c.c., una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice: ciò in quanto l'alterazione della originaria eguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte.

In applicazione di questo principio, è da ritenere legittima la scelta del giudice relativa alla attribuzione, tra i fratelli, delle porzioni del patrimonio del defunto genitore, invece che ricorrere alla estrazione a sorte, avendo sei figli su sette manifestato la volontà di restare in comunione al

fine di mantenere l'intera proprietà del corpo costituente la villa padronale, ed avendo l'altro figlio manifestato la sua preferenza per la parte di fabbricato in origine adibita a stalla, corrispondente alla quota n. 7 prefigurata nel progetto predisposto dal c.t.u.

5. — Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. — *Omissis*.

Cassazione civile, II Sezione, 10 gennaio 2014, n. 406

— Pres. Bursese — Rel. Migliucci — P.M. Capasso (conf.) — F.M.L. (avv.ti Gianni, Fazio) - R.R. (avv.ti Clementi, Giacomini).

Cassa con rinvio App. Bologna, 31 ottobre 2007.

Divisione - Beni non comodamente divisibili - Nozione e ambito applicativo

L'art. 720 c.c., nel prevedere l'assegnazione al coerede del bene immobile oggetto di divisione, costituisce una deroga al principio della divisione in natura dei beni applicabile solo nei casi tassativamente elencati dalla norma e riferibile esclusivamente alle ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili, non potendo invece trovare applicazione alle ipotesi in cui vi sia una pluralità di beni immobili, laddove è possibile procedere ad un progetto di divisione che consenta l'assegnazione in natura di porzione di beni ereditari a ciascun condividente.

Omissis. — I.1. — Il primo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c., censura la decisione gravata che, nell'assegnare alla convenuta tutti gli immobili in comunione aveva disapplicato il generale e prevalente principio della divisione in natura dei beni, quando la norma di cui all'art. 720 citato ne costituisce una deroga applicabile esclusivamente nei casi tassativamente indicati da tale norma.

La Corte non aveva preso in considerazione la possibilità della formazione di singole porzioni

1.2. — Il motivo va accolto.

La sentenza, nell'attribuire anche l'immobile sito in (Omissis) alla R., la quale in tal modo è risultata assegnataria dell'intero complesso immobiliare (gli altri due immobili erano stati già attribuiti con la sentenza definitiva del tribunale), ha tenuto conto esclusivamente del criterio sancito dall'art. 720 c.c., in tema di divisione di immobili non comodamente divisibili, individuando l'assegnatario nel comunista titolare della quota maggiore su ciascuno dei beni immobili caduti in successione.

Qui occorre chiarire che in tema di divisione ereditaria, a norma dell'art. 718 c.c., ciascun coerede ha diritto alla parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salvo le disposizioni degli articoli successivi. In particolare, il principio è derogato fra l'altro dall'art. 720 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui l'eredità comprenda beni immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento richiederebbe pre-giudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intero non possa effettuarsi senza il loro frazionamento: in tale ipotesi detti immobili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccezione, nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche alle porzioni di più coeredi ove questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione.

La deroga alla previsione dell'art. 718 c.c. — la cui appli-

cazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che, peraltro, deve adeguatamente motivarla — è riferibile esclusivamente alla ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili, non potendo trovare applicazione alle ipotesi in cui vi sia una pluralità di beni immobili, laddove è possibile procedere a un progetto che consenta l'assegnazione in natura a ciascun condividente di porzioni dei beni ereditari (Cass. 7700/1994; 25332/2011).

Orbene, la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione di tali principi e di quanto statuito anche dalla suprema Corte la quale, con la decisione n. 21294/2004, richiamata dai giudici di appello, pur facendo riferimento alla titolarità della maggior quota, aveva confermato la sentenza impugnata che aveva attribuito a ciascuno dei dividendi (o gruppo di dividendi) uno dei due immobili caduti in successione, proprio in attuazione del principio di cui all'art. 718 c.c.: infatti, la titolarità della quota maggioritaria sui due immobili non apparteneva al medesimo con-

Beni non comodamente divisibili e criteri di attribuzione

Matteo Maria Francisetti Brollin*

Lo scritto si occupa della nozione di «beni non comodamente divisibili» ex art. 720 c.c. con ulteriore riguardo ai criteri di aggiudicazione della res, anche nel peculiare caso in cui taluni dividendi, in forza della medesima disposizione, facciano domanda di assegnazione congiunta in comunione ordinaria. In tale quadro si assume una posizione critica contro la tesi che vorrebbe attribuire all'organo giudicante un vero e proprio «potere discrezionale», anche a discapito della regola di maggioranza.

Beni non comodamente divisibili: introduzione

Il precetto dell'art. 720 c.c. — nel delimitare una nozione di beni «non comodamente divisibili» ai fini della divisione della comunione ereditaria¹ — speci-

*Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

1 Tale tema — soprattutto per via dell'obiettiva ambiguità della lettera legis — è stato affrontato in letteratura diffusamente, ma con un variegato panorama di soluzioni empiriche inerenti la procedura divisionale. Cf. senza obbligo di completezza: De Stefano, *Questioni in materia di comoda divisione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1946, I, 240 e segg.; Cicu, *La divisione ereditaria*, Milano, 1947, 71 e segg. e 84 e segg.; D'Orazi Flavoni, *Appunti sulla comoda divisibilità*, nota a Cass., 23 febbraio 1954, n. 508, in *Giur. Compil. Cass. Civ.*, 1954, II, 278 e segg.; Cicu, *Successioni per causa di morte. Divisione ereditaria*, in *Tratt. Dir. Civ. e Comm.*, a cura di Cicu, Messineo, Milano, 1958, 416 e segg.; Comporti, *L'art. 720 cod. civ. e la sua applicabilità alla divisione della comunione volontaria*, nota a Trib. Pescara, 14 marzo 1960, in *Foro It.*, 1960, I, 2031 e segg.; Casulli, voce «Divisione ereditaria (diritto civile)», in *Novis. Dig. It.*, VI, Torino, 1960, 51 e segg.; Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, *Diritto delle successioni per causa di morte*, 9^a ed., Milano, 1962, 573 e segg.; Alvino, *L'art. 720 c.c. e i criteri di scelta per l'attribuzione del bene non comodamente divisibile*, nota a Cass., 17 maggio 1973, n. 1407, in *Giur. Civ.*, 1973, I, 1511 e segg.; Carota Ferrara, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Napoli s.d. (ma 1976), 753 e segg.; Forchelli, *Della divisione*, in *Comm. C.C.*, a cura di Scialoja, Branca, 1^a ed., Bologna-Roma, 1978, 84 e segg.; Burdese, *La divisione ereditaria*, in *Tratt. Dir. Civ. It.*, a cura di Vassalli, Torino, 1980, 149 e segg.; Giannatrasio, *Delle successioni. Divisione Donazione*, in *Comm. C.C. Utet*, 2^a ed., Torino, 1980, 53 e segg.; Guazzanti, *Divisione giudiziale*, in *Tratt. Dir. Priv.*, a cura di Resconi, 6, II, Torino, 1982, 363 e segg.; Ieva, *Attribuzione di immobili non comodamente divisibili*, nota a Trib. Pavia, 23 maggio 1986, in *Giur. di Merito*, 1986, 1062 e segg.; Id., *Le successioni e le donazioni*,

dividente (come nel caso *de quo*) ma a dividendi diversi nel senso che il comunista, titolare della quasi totalità delle quote di proprietà su un fabbricato, aveva quote minime sul terreno di cui invece gli altri dividendi avevano la maggioranza.

2.1. — Il secondo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 728 c.c., censura la sentenza impugnata laddove aveva stabilito il conguaglio relativo all'immobile sito in (Omissis) assegnato con la sentenza impugnata alla R. con riferimento alla stima compiuta dal consulente nel 1988 quando si sarebbe dovuto fare riferimento al valore di mercato del bene all'attualità, non essendo sufficiente la rivalutazione monetaria.

2.2. — Il motivo è assorbito.

L'accoglimento del primo motivo — comportando la caducazione della statuizione relativa alla assegnazione dell'immobile di [...] — assorbe ogni questione circa il relativo conguaglio. — *Omissis*.

fica che questi devono essere compresi «per intero» nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, ovvero nelle porzioni di più coeredi che avanzano richiesta congiunta; in entrambi i casi ci sarà l'«addebito dell'eccezione», vale a dire l'assun-

Napoli, 1990, 685 e segg.; Bonlini, voce «Divisione», in *Digesto*, Civ., VI, Torino, 1990, 488 e segg.; Gigliotti, *Profili sostanziali della divisione giudiziale di immobili ereditari non comodamente divisibili*, in *Giur. Civ.*, 1993, 525 e segg.; De Cesare, Gaeta, *La divisione ereditaria*, in P. Rescigno (a cura di), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994, 9 e segg.; Morelli, *La comunione e la divisione ereditaria*, in *Giur. sist. Dir. Civ. e Comm.*, a cura di Bigioli, 2^a ed., Torino, 1998, 321 e segg.; Mengoni, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, in *Tratt. Dir. Civ. e Comm.*, a cura di Cicu, Messineo, 4^a ed., Milano, 2000, 287 e segg.; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, in *Comm. C.C.*, a cura di Scialoja, Branca, 2^a ed., Bologna-Roma, 2000, 123 e segg.; Musolino, *L'orientamento della giurisprudenza in tema di immobile non divisibile*, nota a Cass., 21 ottobre 2000, n. 14165, in *Riv. Notar.*, 2001, 662 e segg.; Miraglia, *La divisione ereditaria*, Padova, 2006, 200 e segg.; Dogliotti, *Comunione e condonazione*, in *Tratt. Dir. Civ. e Comm.*, a cura di Cicu, Messineo, 2009, 65 e segg.; Ciatti, *La comunione ereditaria e la divisione*, in Calvo, G. Pettingieri (a cura di), *Diritto delle successioni*, II, Napoli, 2009, 1208 e segg.; Mora, *La divisione giudiziale*, in *Tratt. Dir. Successioni e Donazioni*, a cura di Bonolini, IV, *Comunione e divisione ereditaria*, Milano, 2009, 272 e segg.; Venosta, *Sub artt. 720-722 c.c.*, in *Comm. C.C.*, a cura di E. Gabrielli, *Delle successioni* (artt. 713-768 octies), a cura di Caffaro, Delbini, Torino, 2010, 97 e segg.; Ciatti, *L'incomoda divisibilità degli immobili compresi nell'asse ereditario*, nota a Cass., 11 luglio 2011, n. 15212, in *Fam. e Dir.*, 2011, 1091 e segg.; Amadio, *De-Belvis*, *Sub artt. 720 c.c.*, in *Comm. C.C.*, a cura di Cian, Trabucchi, 10^a ed., Padova, 2011, 701 e segg.

zione da parte dell'assegnatario dell'obbligo del pagamento di un conguaglio in denaro. In prima battuta, dunque, trattasi di una disposizione che, ai sensi dell'art. 727 c.c., rappresenta un limite testuale all'assegnazione a favore dei singoli coeredi di un complesso di beni «omogeneo» per natura e qualità.

La prescrizione, inoltre, trova applicazione pressoché pacifica nella divisione della comunione ordinaria, per via del richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c.²

A questo riguardo, poi, nella disciplina di terzo libro, viene in evidenza l'art. 1114 c.c., il quale afferma il principio speculare della divisione in natura, a condizione che la cosa può essere «comodamente divisibile in parti corrispondenti alle quote dei compartecipanti». Le due disposizioni, dunque, sembrano facilmente osservabili in una stretta connessione sistematica, nel senso per cui l'art. 1114 c.c. disciplina la regola (in aderenza all'art. 727 c.c.), mentre l'art. 720 c.c. ne prevede la logica eccezione³. Si aggrava che la disposizione sullo scioglimento della comunione ordinaria risulta meno articolata rispetto all'altra prescrizione di diritto successorio: l'art. 1114 c.c., infatti, non prevede alcuna regolamentazione circa i casi in cui non vi sia una divisione in natura, di modo che il bene non comodamente divisibile debba essere attribuito «per intero»; da qui l'applicazione dell'art. 720 c.c. alla comunione ordinaria — nuovamente per via del rinvio contenuto nell'art. 1116 c.c. — si profila necessaria in relazione ai criteri di assegnazione della *res indivisa*⁴.

Per altro verso è stato anche sostenuto che gli artt. 720 e 1114 c.c. vadano letti in modo unitario, attraverso un criterio di integrazione reciproca⁵. A questo riguardo, ad esempio, si deve notare che l'art. 1114 c.c. non distingue fra beni mobili ed immobili, come

del resto, a ben vedere, analoga distinzione non è presente nell'art. 722 c.c., ove, in materia ereditaria, si delinea l'indivisibilità di beni di interesse nazionale⁶. Da qui la disposizione contenuta nell'art. 720 c.c., ancorché faccia riferimento testuale ai soli beni immobili non comodamente divisibili, è sembrata abbastanza pacificamente estensibile anche ai beni mobili e alle universalità di beni mobili⁷.

La nozione «empirica» di «non comoda divisibilità» Alcuni criteri economico-funzionali

Si tratta dunque di comprendere quale sia la nozione di «non comoda divisibilità», cui l'art. 720 c.c. fa riferimento. Nel descritto quadro rileva una valutazione casistica che va effettuata volta per volta *de facto*, circa la quale, tuttavia, è maturata una sempre più vasta elaborazione di principi giurisprudenziali che tendono a stabilire la portata della nozione; per queste ragioni non sembra del tutto persuasivo un indirizzo giudiziale limitativo, il quale ha talora affermato che la valutazione empirica svolta da parte dell'organo giudicante di merito — non investendo una questione di stretto diritto — sia incensurabile in sede di legittimità⁸.

Così in primo luogo — nella declinazione della nozione contenuta nell'art. 720 c.c. — assume rilevanza un criterio di tipo «funzionale»; il quale risulta facilmente ricavabile dalla lettera dell'art. 1112 c.c. in materia di comunione ordinaria: la *res* non sarà frazionabile allorché ciascuna porzione non sia più idonea, in proporzione alla sua entità, ad assolvere alla medesima funzione economica iniziale⁹. A questo riguardo, ad esempio, si è postulata la non comoda divisibilità di una *res* valutando la conformazione del bene in

² Comporti, *L'art. 720 cod. civ. e la sua applicabilità alla divisione della comunione volontaria*, cit., 2038; Branca, *Comunione. Condominio negli edifici*, cit., 324; Forchelli, *Della divisione*, cit., 95; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 152; Mengoni, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, cit., 292; Morelli, *La comunione e la divisione ereditaria*, cit., 333 e segg.; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 141; Ciatti, *L'incomoda divisibilità degli immobili compresi nell'asse ereditario*, cit., 1092; Amadio, *La divisione. Disposizioni generali*, cit., 273. In giurisprudenza v. e.g. Cass., 10 marzo 1976, n. 831, in *Giust. Civ. Mass.*, 1976, I, 4 dicembre 1991, n. 13036, in *Giur. It.*, 1992, I, 1752.

³ A favore invece Branca, *Comunione. Condominio negli edifici*, cit., 327; Forchelli, *Della divisione*, cit., 93 e nt. 3 con *ivi* il riferimento a pronunce abbastanza risalenti. Nella giurisprudenza più recente v. e.g. Cass., 9 settembre 2004, n. 18153, in *Foro It.*, 2005, I, 1813, secondo cui: «non è censurabile in sede di legittimità la sentenza di merito che abbia logicamente e congruamente motivato la non comoda divisibilità di un immobile, con particolare riferimento all'impossibilità di formare quote oggetto di auto-

no e libero godimento ed al sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni che ne sarebbe derivato». Nella stessa direzione cfr. Cass., 30 gennaio 1979, n. 673, in *Giust. Civ. Mass.*, 1979, 307; Id., 17 novembre 1979, n. 5982, in *Riv. Notar.*, 1980, 575; Id., 14 gennaio 1982, n. 234, in *Giust. Civ. Mass.*, 1982, I, 31 maggio 1988, n. 5706, in *DeJure*, I, 7 febbraio 2002, n. 1738, 2013, *ivi*.

⁴ Così, *ex multis*, Dogliotti, *Comunione e condominio*, cit., 123.

relazione al numero di coeredi aventi diritto ad una quota in sede divisionale¹⁰, si è cioè valorizzato, alla stregua di elemento materiale, il fatto che un grosso frazionamento (pur astrattamente possibile) avrebbe comportato l'effettiva impossibilità di utilizzo disgiunto e autonomo delle singole porzioni così formate¹¹. Da qui la diversa scelta di fare rientrare la *res* sotto il mantello dell'art. 720 c.c.¹²

È dunque enucleabile una regola di giudizio che, per certi versi, trova un riscontro nel contenzioso che ha dato luogo alla prima delle pronunce qui in epigrafe: se la non comoda divisibilità è influenzata dal numero di condicendenti e dalle rispettive quote, uno stesso bene potrebbe essere, a seconda della variazione di tali circostanze, ora facilmente frazionabile, ora invece non esserlo. Sicché una situazione di comunione su una *res* contraddistinta da un alto numero di condicendenti potrebbe deporre, almeno strettamente, verso la non comoda divisibilità.

Lungo un parallelo crinale argomentativo, emerge poi un criterio di natura più strettamente economica: un composito giudiziale ha affermato che l'organo giudicante deve valutare se — a seguito delle operazioni divisionali — vi possa essere un deprezzamento delle singole porzioni rispetto al valore economico del bene per intero; sicché, ove tale giudizio ipotetico sul valore dia esito positivo, l'organo giudicante deve evitare il frazionamento della *res*, dichiara-

¹⁰ Così Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 134.

¹¹ Cfr. Cass., 23 ottobre 2001, n. 12998, in *DeJure*, secondo cui: «il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c., postula che il frazionamento del bene sia attuabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condicendente secondo l'ordinaria normale funzione dell'intero». Conf. Cass., 22 giugno 1995, n. 7083, in *DeJure*, I, 11 agosto 1990, n. 8201, *ivi*.

¹² Emblematica in questo senso risulta la curiosa questione decisa da Cass., 4 febbraio 2004, n. 2100, in *Giust. Civ.*, 2004, I, 1484; in *Giur. It.*, 2004, 2284: «il diritto sul palco in teatro non ha come oggetto, i posti, a scegliere o a scelerne, ma lo spazio intero — aperto sulle balconate sovrapposte nelle pareti perimetrali della sala, in cui si svolgono gli spettacoli — dal quale i titolari possono assistere alle rappresentazioni, e tutto il bene forma normalmente oggetto di proprietà superficaria o di proprietà specifica separata, secondo il titolo. È poiché, in ragione della sua peculiare conformazione fisica (la struttura) e delle utilità specifiche che offre (la funzione), tutto il palco, di per sé, non è suscettibile di divisione, in quanto non permette la formazione di un numero di quote uguali a quello dei condicendenti, nel caso di compromissione del palco e di scioglimento della comunione il bene giuridico "palco" deve essere compreso per intero nella quota dei condicendenti titolari della quota maggiore, con addebito dell'ecce-

¹³ Per la proposizione di tale criterio v. in letteratura già Ciuci, *La divisione ereditaria*, cit., 76; Id., *Successioni per causa di morte. Divisione ereditaria*, cit., 416; Branca, *Comunione. Condominio negli edifici*, cit., 326; Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, cit., 574; successivamente cfr. Comporti, *L'art. 720 cod. civ. e la sua applicabilità alla divisione della comunione volontaria*, cit., 2042; Carota Ferrara, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, cit., 754; Forchelli, *Della divisione*, cit., 90; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 153; Giannattasio, *Delle succes-*

randone la non comoda divisibilità ai sensi dell'art. 720 c.c.¹³; tale criterio trova riscontro, nuovamente, nella prima fra le decisioni qui in commento. Percorrendo la stessa linea guida, è poi insegnamento diffuso quello secondo cui una *res* debba essere ritenuta «non comodamente divisibile» allorché il suo ipotetico frazionamento darebbe origine a servitù prediali che comportino un deprezzamento dei beni così separati, dovendosi valutare sia il dimidiato valore economico del fondo asservito, sia la gravosa compressione del diritto di godimento del proprietario a seguito della compressione del diritto reale minore¹⁴.

La riduzione dei conguagli in denaro e la presenza di più beni non comodamente divisibili

Un indirizzo giudiziale si è spinto ad affermare che l'organo giudicante possa ricorrere all'art. 720 c.c. anche qualora, vista la notevole diversità fra i vari lotti composti ai sensi dell'art. 727 c.c., sarebbe altrimenti necessario riconoscere ad alcuni dei coeredi un significativo conguaglio in denaro che occuperebbe una buona parte della loro porzione; sicché, così operando, verrebbe frustrato il principio di cui all'art. 718 c.c., ove si afferma il diritto di ciascun condicendente alla sua parte di beni mobili e immobili «in natura»¹⁵. Da qui, per ovviare a tale problema, si è predicato un utilizzo estensivo dell'art. 720 c.c., col chiaro intento

sioni. Divisione-Donazione, cit., 39; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 134 e segg. (con *ivi* il riferimento a molti precedenti risalenti); Dogliotti, *Comunione e condominio*, cit., 123; Amadio, *La divisione-Disposizioni generali*, cit., 271. In giurisprudenza cfr. *ex multis*: Cass., 7 maggio 1987, n. 4233, in *DeJure*, I, 14 febbraio 1990, n. 1104, *ivi*; Id., 11 agosto 1990, n. 8201, cit.; Id., 22 febbraio 1995, n. 1260, in *DeJure*, I, 22 giugno 1995, n. 7083, cit.; Id., 24 novembre 1998, n. 11891, in *DeJure*, I, 7 febbraio 2002, n. 1738, cit.; Id., 14 maggio 2004, n. 9203, in *Riv. Notar.*, 2005, 113; Id., 30 luglio 2004, n. 14540, in *DeJure*, I, 9 settembre 2004, n. 18135, in *Foro It.*, 2005, I, 1813; Id., 2 marzo 2006, n. 4594, in *Giur. It.*, 2007, 350; Id., 24 ottobre 2006, n. 22833, in *DeJure*, I, 16 febbraio 2007, n. 3635, *ivi*; Id., 24 maggio 2007, n. 12498, in *Giur. It.*, 2007, 2438; Id., 27 gennaio 2012, n. 1238, in *DeJure*, I, 28 marzo 2013, n. 7806, *ivi*.

¹⁴ Così *ex multis*: Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, cit., 574; Comporti, *L'art. 720 cod. civ. e la sua applicabilità alla divisione della comunione volontaria*, cit., 2043, nt. 26; Branca, *Comunione. Condominio negli edifici*, cit., 327; Forchelli, *Della divisione*, cit., 89; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 152; Giannattasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione*, cit., 38; Dogliotti, *Comunione e condominio*, cit., 123; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 132; Ciatti, *L'incomoda divisibilità degli immobili compresi nell'asse ereditario*, cit., 1092. Nella giurisprudenza più recente v. *ex multis*: Cass., 6 marzo 1980, n. 1517, in *Riv. Notar.*, 1980, 854; Id., 16 aprile 1981, n. 2309, in *Viva Notar.*, 1982, 245; Id., 31 maggio 1988, n. 3706, cit.; Id., 14 febbraio 1990, n. 1104, cit.; Id., 1 febbraio 1995, n. 1158, in *DeJure*, I, 22 giugno 1995, n. 7083, cit.; Id., 9 settembre 2004, n. 18135, cit.; Id., 22 luglio 2005, n. 15380, in *DeJure*, I, 24 ottobre 2006, n. 22833, cit.; Id., 16 febbraio 2007, n. 3635, cit.; Id., 28 maggio 2007, n. 12406, in *DeJure*, I, 28 marzo 2013, n. 7806, cit.

¹⁵ Cass., 22 aprile 1981 n. 2364, in *Giust. Civ. Mass.*, 1981, I, n. 15212, in *Fam. e Dir.*, 2011, 1089.

di attribuire singoli complessi di beni e di limitare al minimo l'entità del conguaglio.

Tale modo di vedere sembra però esporsi a sensata critica allorché non sia presente nell'asse alcuna *res* non comodamente divisibile, sulla base dei criteri empirico-funzionali ora descritti¹⁶. In tale frangente, infatti, verrebbe a mancare il presupposto oggettivo di applicabilità dell'art. 720 c.c., il quale, in ogni caso, sembra dettare un «criterio eccezionale» rispetto alla regola generale di «omogeneità» delle porzioni di cui all'art. 727 c.c.¹⁷: criterio eccezionale che, pertanto, dovrebbe essere purgato da affrettate letture analogiche¹⁸.

Fattispecie di più complicata soluzione è quella (diversa) in cui, all'interno della comunione ereditaria, vi siano più beni che, pur singolarmente considerati, potrebbero essere per loro natura indivisibili o «non comodamente divisibili». Il problema sorge dalla dubbia esegesi dell'art. 720 c.c., il quale, prima dell'enucleazione dei criteri di attribuzione, aggiunge l'inciso secondo cui «la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento».

Secondo una prima lettura, si è suggerito che tale frammento normativo alluda alla mancanza di accordo unanime dei condividenti sulla porzione a cui assegnare ogni singolo bene non divisibile¹⁹. Tale sottile interpretazione — sulla cui corrispondenza al dato letterale si è però avanzato più di un dubbio²⁰ — giunge quindi a ritenere che il giudizio di incomoda divisibilità vada riferito ad ogni singolo bene comu-

ne²¹. Siffatto modo di ragionare dovrebbe di conseguenza comportare che ogni bene — una volta inteso *uti singulas* come «non comodamente divisibile» — debba poi essere attribuito disgiuntamente secondo il meccanismo previsto dall'ultima frase dello stesso art. 720 c.c.²²

Ciò sembra però implicare — qualora per *absurdum* l'asse fosse interamente composto da beni non frazionabili — che ogni singola *res* vada al medesimo condividente avente un diritto preferenziale ai sensi dello stesso art. 720 c.c. Quest'ultimo, poi, pagherebbe i vari conguagli agli altri condividenti, di modo che verrebbero *de facto* devitalizzati gli artt. 718 e 727 c.c.²³ Sennonché si tratta di una soluzione che, pur formalisticamente sostenibile, è parsa poco ragionevole a livello assiologico, dato che, in buona sostanza, tramuterebbe la procedura divisionale nella compravendita da parte di un coerede di tutto l'asse (con un acquisto che, per altro verso, sarebbe pure forzoso, ovvero contro la contrapposta volontà del condividente soccombente). Per ovviare a tale inconveniente si è allora ipotizzato un meccanismo di calcolo che, in verità, non trova diretto riscontro nel dettato normativo: più nel dettaglio — al fine del confronto quantitativo fra le quote cui allude l'art. 720 c.c. — è stato suggerito che si debba sottrarre dal valore della quota assegnataria del primo bene indivisibile il valore di quest'ultimo: ciò di modo che si possa consentire anche ai titolari di quote più modeste di ottenere l'attribuzione di qualche bene indivisibile²⁴.

artt. 720-722 c.c., cit., 97. Nel diritto giudiziale cf. *e.g.* Cass., 28 maggio 2007, n. 12406, cit., secondo cui: «in tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto prestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive». Nello stesso senso cf. Cass., 10 maggio 1980, n. 3072, in *Giust. Civ. Mass.*, 1980, Id., 22 luglio 2005, n. 15380, cit.; Id., 21 agosto 2012, n. 14577, in *DeJure*.

¹⁹ Forchelli, *Della divisione*, cit., 90 e segg.; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 138 e segg.

²⁰ Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 157, secondo cui «non vediamo come tale interpretazione possa ricavarsi dalla lettera dell'inciso relativo».

²¹ Branca, *Comunione. Condominio negli edifici*, cit., 324; Forchelli, *Della divisione*, cit., 92 e segg., con i vari riferimenti a precedenti giudiziari risalenti; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 137; Ciatti, *L'incomoda divisibilità degli immobili compresi nell'asse ereditario*, cit., 1092.

²² Forchelli, Angeloni, *op. loc. ult. cit.*

²³ Ventulano tale possibilità, per poi (correttamente) criticarla, Forchelli, *Della divisione*, cit., 103; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 136.

²⁴ Forchelli, *Della divisione*, cit., 104; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 160; Giu. Azzariti, *Attribuzione di immobili non comodamente divisibili*, cit., 1066; Garofalo, *Assegnazione di beni indivisibili a coeredi con quote disuguali*, in *Giur. It.*, 1988, I, 2, 64; Gigliotti, *Profitti sostanziali della divisione giudiziale di immobili*

Per parte avversa si è però sostenuto — sulla base dell'inciso relativo all'«intera sostanza» contenuto nell'art. 720 c.c. — che la nozione di incomoda divisibilità debba essere valutata tenendo conto dell'intera massa ereditaria in rapporto al numero dei condividenti, con la conseguenza che i singoli beni non siano più da intendersi come «non comodamente divisibili» qualora questi possano attribuirsi, salvo conguagli di piccola entità, all'interno delle porzioni di singoli coeredi²⁵. Questo con il chiaro intento di rispettare, quanto più sia possibile, tanto il diritto di cui all'art. 718 c.c., quanto la regola di formazione omogenea delle porzioni ricavabile dall'art. 727 c.c.²⁶

Nella descritta situazione di compressa di più beni pur singolarmente non frazionabili, dunque, l'art. 720 c.c. (con i relativi criteri di attribuzione) di regola non troverebbe applicazione; la disposizione in oggetto — secondo tale lettura — sarebbe infatti utilizzabile, in qualche misura, in via residuale in due fattispecie: in primo luogo allorché nella massa ereditaria fosse presente un solo bene che sia indivisibile o

ereditari non comodamente divisibili, cit., 527; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 156; Amadio, *La divisione-Disposizioni generali*, cit., 271. In giurisprudenza v. Cass., 29 ottobre 1992, n. 11769, in *Giur. It.*, 1, 124, secondo cui: «Qualora ricadano in comunione ereditaria più immobili non divisibili, l'individuazione del condividente con quota maggiore, da preferirsi quale assegnatario per l'intero di uno di detti beni, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve tenere conto di eventuali precedenti attribuzioni di altri beni, nel senso che deve farsi riferimento, al fine del raffronto quantitativo fra le diverse quote in gara, al valore residuo di ciascuna, dedotto quello dei beni già attribuiti». Più sfumata è la posizione di Giannattasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione*, cit., 41; l'autore, pur condividendo il criterio in esame, lo associa ad un assetto potere discrezionale del giudice connesso ai sensi dell'art. 720 c.c.: potere discrezionale che, dunque, farebbe evitare assegnazioni plurime di singoli beni non comodamente divisibili allo stesso condividente. Per una soluzione simile v. Cass., 12 marzo 2010, n. 6134, in *DeJure*. *Contra* l'asserita concessione di un potere discrezionale al giudice ai sensi dell'art. 720 c.c., cf. però *infra*, nel prossimo §.

²⁵ Ciatti, *Successioni per causa di morte. Divisione ereditaria*, cit., 44-1; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 157; Giannattasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione*, cit., 37. In giurisprudenza v. Cass., 16 marzo 1961 n. 590, in *Foro It.*, 1962, I, 598; Id., 29 luglio 1966, n. 2117, in *Giust. Civ. Mass.*, 1966; Id., 9 ottobre 1971, n. 2813, in *Foro It.*, 1972, I, 1338; Id., 8 settembre 1994, n. 700, in *DeJure*, secondo cui: «in sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendo, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione».

²⁶ Così A. Burdese, *op. loc. ult. cit.* *Contra* v. però la notazione di Venosta, *Sub artt. 720-722 c.c.*, cit., 100, il quale replica che, «l'art. 727 c.c. richiama tutto l'art. 720 c.c., compreso l'inciso, nel quale va dunque ravvisata una deroga legale al principio di omogeneità qualitativa».

²⁷ Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 138; Giannattasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione*, cit., 35. Cf. altresì Forchelli,

non comodamente divisibile (essendo anche eventualmente l'unica *res* presente nell'asse)²⁷; ovvero in subordine quando ne esistano molteplici, ma che non possano distribuirsi fra tutti i condividenti in proporzione quantitativa e qualitativa alla loro quota²⁸. Tale posizione — che si ritiene intuitivamente più condivisibile — sembra trovare una esile conferma nella seconda pronuncia che è qui in commento.

I criteri di assegnazione. Maggior quota e «attribuzione congiunta»

L'art. 720 c.c. prevede l'assegnazione a favore del singolo titolare della quota maggiore, ovvero a favore di più coeredi che domandino congiuntamente l'attribuzione. In quest'ultimo caso la *res* — una volta che sia sciolta comunione ereditaria attraverso la divisione — cadrà fra gli assegnatari in comunione ordinaria²⁹.

Si deve chiarire che l'attribuzione del bene non comodamente divisibile può essere fatta dal giudice solamente allorché sia manifestata un'espresa richiesta in tal senso da parte dell'aggiudicatario³⁰,

Della divisione, cit., 92, nt. 2; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 137, nt. 2, ove si specifica che «non sembra dubbio che l'incomoda divisibilità trovi applicazione anche nel caso in cui nell'asse ereditario si trovi un solo bene incomodamente divisibile, o addirittura si trovi solo questo bene».

²⁸ A. Burdese, *op. loc. ult. cit.*

²⁹ Ciatti, *La divisione ereditaria*, cit., 77 e 85; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 159; Amadio, *La divisione-Disposizioni generali*, cit., 273; Ciatti, *La comunione ereditaria e la divisione*, cit., 111, nt. 205; Id., *L'incomoda divisibilità degli immobili compresi nell'asse ereditario*, cit., 1091; Venosta, *Sub artt. 720-722 c.c.*, cit., 110. In giurisprudenza cf. Cass., Sez. un., 16 marzo 1978, n. 1323, in *Giust. Civ. Mass.*, 1978, la quale specifica che in questo caso — diversamente dalla c.d. «divisione ereditaria parziale» — il bene assegnato ex art. 720 c.c. cadrà in comunione ordinaria, di modo che, *e.g.*, non troverà applicazione fra i nuovi condividenti il meccanismo del retratto successorio. Cf. altresì, più in generale, Cass., 23 febbraio 2007, n. 4224, in *Giust. Civ.*, 2008, 2381 (s.m.); in *Riv. Notar.*, 2007, 1448, secondo cui: «lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto ai singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, stinché l'attribuzione congiuntiva di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale». Conf. Id., 6 maggio 2004, n. 8599, in *DeJure*.

³⁰ Così v. già De Stefano, *Questioni in materia di comoda divisione*, cit., 241 e 245. Analogamente cf. Forchelli, *Della divisione*, cit., 98 ss. e spec. 103. Nella stessa direzione v. Giannattasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione*, cit., 40 e segg., il quale ritiene inoltre che la volontà di ottenere l'attribuzione, essendo un atto che attiene alla disponibilità del diritto, deve essere manifestato dalla parte che, nel giudizio di divisione, dovrà eventualmente sottoscrivere la comparsa di costituzione, non essendo quindi sufficiente la richiesta formulata dal procuratore (*Contra* Cass., 21 gennaio 1994, n. 543, in *DeJure*, secondo cui la richiesta di attribuzione può essere fatta dal procuratore della parte rappresentata ex art. 84 c.p.c., senza che sia necessario neppure un mandato specifico). Inoltre, secondo il medesimo autore, nel caso di richiesta fatta nell'interesse del minore, si tratta di un atto di straordinaria amministrazione che, come tale, deve essere autorizzato dal giudice tutelare. Conf. a tali soluzioni processuali Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 160 e segg., il quale aggiunge che la domanda di attribuzione non costituisce domanda nuova non

mentre, in caso di mancanza di tale elemento volontaristico, il bene deve essere venduto.

In questa direzione si deve ritenere che la regola del consenso necessario debba valere in entrambe le situazioni descritte dalla disposizione, vale a dire sia qualora si tratti di aggiudicare il bene al coerede avente diritto alla quota maggiore, sia nel diverso caso di inclusione della *res* nelle porzioni di più coeredi. Sotto questo profilo si deve riconoscere che l'art. 720 c.c. discorre di «richiesta congiunta dei coeredi» solamente circa questa seconda ipotesi, mentre nella fattispecie dell'unico coerede con quota maggiore la disposizione fa uso dell'espressione «devo essere compreso». Tuttavia non sembra possibile da qui dedurre — come invece ha inferito un'illustre dottrina — il fatto che il consenso del singolo coerede titolare della quota maggiore sia irrilevante³¹, operando così un'assegnazione automatica *ope iudicis* attraverso un meccanismo di «trasferimento coattivo»³².

A tale costruzione si può obiettare che la stessa *littera legis* — proprio nel dettare la possibilità sussidiaria di vendita — prevede che questa avvenga se «nessuno dei coeredi è disposto» all'attribuzione. L'espressione linguistica generica (ma comunque al sin-

proporzionale in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dato che si tratta di mera specificazione della domanda principale di divisione della eredità. In quest'ultima direzione, del resto, si muove anche la giurisprudenza maggioritaria: cfr. *ex multis*: Cass., 13 aprile 1988, n. 3066, in *DeJure*, Id., 27 aprile 1991, n. 4633, in *ivi*; Id., 28 marzo 1995, n. 3672, *ivi*; Id., 28 novembre 1998, n. 12111, *ivi*; Id., 2 giugno 1999, n. 5392, *ivi*; Id., 11 giugno 2007, n. 13654, *ivi*; Id., 28 maggio 2008, n. 14008, *ivi*; Id., 14 maggio 2008, n. 12119, *ivi*; Id., 11 giugno 2007, n. 13654, *ivi*. Nella stessa direzione v. Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 157 e segg., con *ivi* ulteriori riferimenti giudiziari. Ma non si tratta di una regola unitaria. Secondo invece Cass., 7 aprile 1960, n. 799, in *DeJure*; *Giur. It.*, 1960, I, 1115; Id., 28 gennaio 1988, n. 763, in *DeJure*; Id., 19 marzo 1986, n. 1905, *ivi*; Id., 14 gennaio 1999, n. 319, *ivi*; Id., 19 marzo 1986, n. 1905, *ivi*; Id., 14 gennaio 1999, n. 319, *ivi*. La domanda di attribuzione del bene non comodamente divisibile viene qualificata come «eccezione», la quale può essere avanzata in sede di precisazione delle conclusioni. Conf. a tale qualificazione Morelli, *La comunione e la divisione ereditaria*, cit., 341. Per un quadro di entrambe le posizioni v. altresì Armadio, *La divisione*, cit., 272. Si aggiunga però che la qualifica processuale della richiesta di assegnazione alla stregua di «eccezione» sembrerebbe comportare la non proponibilità in appello, sulla base dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (così come la disposizione è stata riformulata in senso preclusivo dalla L. 26 novembre 1990, n. 535).

³¹ Così Cicu, *La divisione ereditaria*, cit., 77; Id., *Successioni per causa di morte. Divisione ereditaria*, cit., 417, secondo cui il consenso dei coeredi che richiedono l'attribuzione congiunta si spiegherebbe eccezionalmente in luce dello stato di comunione ordinaria che si viene a creare tra di loro. *Contra* Comporti, *L'art. 720 cod. civ. e la sua applicabilità alla divisione della comunione volontaria*, cit., 2043; Forchelli, *Della divisione*, cit., 98, secondo cui «rappresentando l'assegnazione del bene indivisibile intero un "diritto" del condividente di quota maggiore, è fuori di dubbio che quest'ultimo può esercitare o no il suo diritto, a suo insindacabile arbitrio». Conf. all'idea del necessario consenso Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 159 (sia pure per inciso); Alvino, *L'art. 720 c.c. e i criteri di scelta per l'attribuzione del bene non comodamente divisibile*, cit., 1515; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 147 e nt. 3, ove si può trarre notizia di alcune decisioni

golare), allora, sembra ricomprendere la necessità di una manifestazione di «disponibilità» sia da parte del singolo coerede «maggioritario», sia da parte dei coeredi che già sarebbero tenuti ad esprimere una «richiesta congiunta» in forza della frase precedente della disposizione³³. Inoltre, sul versante sistematico, non si deve trascurare il fatto che l'assegnazione comporta sempre e comunque l'obbligo dell'aggiudicatario di pagamento del conguaglio in denaro ai sensi dell'art. 728 c.c., con la contestuale nascita *ex art.* 2817 c.c. dell'ipoteca legale del creditore sui medesimi beni assegnati. Tali conseguenze, cioè, operano senza dubbio in ambedue le ipotesi di attribuzione della *res* non comodamente divisibile descritte dall'art. 720 c.c.³⁴; non sembra pertanto possibile ripetere un'efficace *ratio distinguendi*, tale per cui si giustificherebbe secondo ragionevolezza il fatto che la medesima fattispecie obbligatoria (con la contestuale garanzia reale) sorga su base sostanzialmente volontaristica (sia pure avallata dal giudice) in un solo frangente³⁵.

Ciò detto, essendo sempre richiesto il consenso di chi intende aggiudicarsi la *res*, si è posto il quesito del destino del bene qualora nessuno dei soggetti elencati all'art. 720 c.c. (il singolo e quello collettivo in comu-

abbastanza risalenti che confermano l'idea che l'attribuzione al titolare di quota maggiore sia subordinata alla sua volontà. Cfr. *ex. in* tale direzione App. Milano, 24 maggio 1963, in *Foro Pad.*, 1963, I, 1198.

³² Per la nozione di «trasferimento coattivo», v. Pugliesi, voce «Trasferimenti coattivi», in *Nuovo Dig. It.*, XII, Torino, 1940, 301 e segg., ora consultabile in *Id.*, *Scripta iuridica*, II, Milano, 2010, 321 e segg., e spec. 325, ove si specifica che «generalmente può dirsi trasferimento coattivo ogni trasferimento di diritti che si effettui senza la determinazione né la partecipazione del titolare, di essi o di un suo rappresentante».

³³ Per tale argomentazione letterale v. Comporti, *L'art. 720 cod. civ. e la sua applicabilità alla divisione della comunione volontaria*, cit., 2043.

³⁴ Si aggiunga che la giurisprudenza ritiene, abbastanza pacificamente, che il debito da conguaglio dovuto ai sensi dell'art. 720 c.c. rappresenti un debito di valore, per altro verso rivalutabile dal giudice anche *ex officio*, avuto appunto riguardo al valore del bene al momento della conclusione del giudizio divisionale. Cfr. *ex multis*: Cass., 15 giugno 2012, n. 9845, in *DeJure*; Id., 6 aprile 2011, n. 7881, in *Giur. It.*, 29 maggio 2007, n. 12497, in *DeJure*; Id., 2008, 4994, Id., 10 febbraio 2004, n. 2485, in *DeJure*; Id., 9 settembre 2004, n. 18135, cit.; Id., 19 aprile 2003, n. 6653, in *Giur. It.*, 2004, I, 195; Id., 28 marzo 2001, n. 4518, in *DeJure*; Id., 20 agosto 1998, n. 8243, in *Giur. It.*, 1999, I, 918; Id., 9 maggio 1996, n. 4369, *ivi*, 1997, I, 1, 468; Id., 29 ottobre 1992, n. 11769, *ivi*, 1994, I, 1, 124; Id., 14 febbraio 1980, n. 1258, in *Foro It.*, 1985, I, 2017; Id., 21 marzo 1980, n. 1913, in *Giur. It.*, 1980, I, c. 1580. Conf. a tale soluzione V. Piccinini, *I debiti di valore*, Milano, 2012, 145, con *ivi* ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche molto risalenti. *Contra* Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 219.

³⁵ Cfr. Forchelli, *Della divisione*, cit., 99, per un cenno al fatto che il giudice non può attribuire i conguagli d'autorità, ovvero contro la volontà del titolare di quota maggiore. Analogamente, con ancor maggior chiarezza, v. Armadio, De Belvis, *Sub art. 720 c.c.*, cit., 703; Armadio, *La divisione-Disposizioni generali*, cit., 273, secondo cui: «l'attribuzione è subordinata al consenso dell'interessato perché impone dei conguagli».

nione ordinaria, entrambi di maggioranza) manifesti la sua disponibilità all'acquisto. In tale situazione appare condivisibile l'opinione sedimentata nella giurisprudenza pratica e teorica, in forza della quale la vendita rappresenta una *extrema ratio*: sicché il bene deve essere ancora attribuibile, via via, ai coeredi o ai gruppi di coeredi aventi diritto a quote minori che ne preferenza³⁶.

Qualora invece vi siano plurimi richieste di assegnazione del bene indivisibile da parte dei soggetti enunciati dall'art. 720 c.c., richieste fra loro inevitabilmente confliggenti, il tema dei criteri di attribuzione sembra maggiormente delicato, nonché fortemente controverso nella giurisprudenza pratica e teorica.

La questione, sul versante formalistico, ruota attorno all'avverbio «preferibilmente», cui allude l'*incipit* della disposizione: secondo una parte del diritto giuridico tale particella normativa dovrebbe chiarire che i parametri previsti dall'art. 720 c.c. (ovvero la prevalenza della maggior quota, singola o collettiva) siano soltanto dei «criteri di massima» non vincolanti; ciò di modo che il giudice potrebbe a buon diritto discostarsene, esercitando così un vero e proprio «potere discrezionale» nell'attribuzione del bene fra i soggetti

che ne facciano contrapposta domanda³⁷. A ciò si aggiunge l'ulteriore argomento, invero pretestuoso³⁸, secondo cui la discrezionalità espressa in sede di merito risulti intangibile al giudizio di legittimità³⁹, sicché l'organo giudicante di grado inferiore sarebbe solo vincolato all'indicazione delle ragioni della scelta difforme a quella suggerita (ma non obbligata) dalla prescrizione codicistica⁴⁰.

Tale modo di vedere non sembra persuasivo, come pure ha notato una parte della letteratura che ha espresso toni critici contro l'asserita esistenza — sulla base dell'avverbio contenuto nell'art. 720 c.c. — di un siffatto potere discrezionale in capo all'organo giudicante⁴¹. La preferenza della maggioranza, alla stregua di meccanismo tipico di soluzione del conflitto fra più richiedenti, sembra invece rappresentare una *ratio* ordinante della prescrizione di cui all'art. 720 c.c. Da qui — qualora siano presentate domande fra loro confliggenti sia da parte del titolare di quota maggiore (singola o collettiva) sia da parte del titolare di quota inferiore (singola o collettiva) — si deve inferire che il giudice non abbia un potere di attribuire la *res* contestata al soggetto (ovvero al gruppo) di minoranza⁴².

Nel rappresentato quadro, inoltre, si deve valutare la peculiare situazione nella quale siano state presen-

di morte. Successione necessaria, cit., 288, secondo cui l'avverbio «preferibilmente» lascerebbe al giudice quantomeno «un minimo di discrezionalità» (più nel dettaglio l'autore arriva a questa conclusione confrontando l'art. 720 c.c., con l'art. 560, comma 2, c.c. in materia di azione di riduzione di donazioni o legati in caso di beni non comodamente separabili: viene affermato che in quella diversa fattispecie il giudice non avrebbe potere discrezionale di derogare alla regola matematica del superamento del quarto della quota disponibile; questo al contrario della prescrizione contenuta nell'art. 720 c.c., il quale, appunto, lascerebbe una maggiore libertà all'organo giudicante).

³⁸ Così, con tono critico, Ciatti, *L'incomoda divisibilità degli immobili compresi nell'asse ereditario*, cit., 1094.

³⁹ Cass., 13 maggio 2010, n. 11641, cit.; Id., 16 febbraio 2007, n. 3646, cit.; Id., 9 settembre 2004, n. 18135, cit.; Id., 19 marzo 2003, n. 4013, in *DeJure*; Id., 7 febbraio 2002, n. 1738, cit.; Id., 23 ottobre 2001, n. 12598, in *DeJure*.

⁴⁰ Cass., 15 ottobre 2010, n. 21319, cit.; Id., 13 maggio 2010, n. 11641, cit.; Id., 7 febbraio 2002, n. 1738, cit.; Id., 19 marzo 2003, n. 4013, cit.; Id., 27 ottobre 2000, n. 14165, cit.; Id., 13 luglio 1987, n. 6105, in *Giur. It.*, 1988, I, 1590; Id., 11 agosto 1990, n. 8201, in *DeJure*; Id., 5 agosto 1983, n. 5263, *ivi* (s.m.); Id., 26 giugno 1980, n. 4003, *ivi* (s.m.).

⁴¹ Contro l'uso del potere discrezionale del giudice v. Forchelli, *Della divisione*, cit., 103 e segg.; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 159; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 153 e segg.; Miraglia, *La divisione ereditaria*, cit., 205 e segg.; analogamente critico risulta Venosta, *Sub art. 720-722 c.c.*, cit., 107, il quale argomenta attraverso un criterio eminentemente di tipo assiologico-sistematico: la regola di cui all'art. 720 c.c. rappresenta una eccezione al principio della divisione in natura: pertanto una eccezione, in quanto tale, non dovrebbe discostarsi da un principio di stretta interpretazione.

⁴² Forchelli, *Della divisione*, cit., 103, secondo cui il giudice non potrà mai superare il principio di maggioranza, dato che il portatore della quota maggiore sarebbe portatore di un vero e proprio «diritto» all'attribuzione a suo favore. Analogamente, nella successiva edizione dell'opera, v. Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 155.

rate richieste fra loro confliggenti di assegnazione della res indivisibile sia da parte di un singolo convivente (avente tendenzialmente la maggioranza relativa *in singulis*), sia da parte di un gruppo di conviventi che — sommando le loro quote — intendano costituire una comunione ordinaria sul bene controverso. La descritta (e qui criticata) lettura dell'avverbio «preferibilmente» ha inteso la disposizione contenuta nell'art. 720 c.c. nel senso di una graduazione *ope legis* del diritto all'aggiudicazione nell'ordine materiale dei soggetti *in elencati*: da qui viene ventilata l'esistenza implicita di un principio di *favor divisionis* che renda sussidiaria l'assegnazione in comunione ordinaria. Pertanto, in caso di domande contrapposte, si sostiene che il bene vada attribuito sempre e comunque al singolo coerede titolare di quota maggiore a livello relativo, ovvero anche qualora i conviventi che hanno fatto richiesta congiunta, sommando le loro quote, superino quella del convivente antagonista⁴³.

Anche tale posizione non convince: si è già detto che il principio di maggioranza sembra essere una delle *rationes* ordinanti dell'art. 720 c.c.; allo stesso modo, nella peculiare fattispecie che qui ci misura, non sembra calzante il richiamo al *favor divisionis*, soprattutto ove si valorizzi, nuovamente, il fatto che l'eventuale aggiudicazione congiunta a taluni dei coeredi non avviene *ope legis*, bensì questa dipende da una loro specifica richiesta in tal senso. Si può infatti dibattere l'idea che esista un favore legislativo — ispirato da un canone generale di ordine pubblico — verso la proprietà individuale a discapito di quella in comunione⁴⁴, tuttavia il detto principio di *favor divi-*

sonis può essere evocabile solo allorché la situazione di contropartita non sia voluta dai conviventi, ovvero anche soltanto da uno di essi: il legislatore infatti concede ad ogni convivente il diritto di chiedere la divisione *in singulis* ai sensi degli artt. 713 e 1111 c.c., sulla scia del noto insegnamento secondo cui *in comunione nemo compellitur invitus detineri*⁴⁵. Non si vede però la necessità di applicare analogo soluzione ermeneutica laddove, invece, fra tutti i conviventi ci sia un pieno accordo di segno contrario, rivolto cioè a maturare, ovvero mantenere, una situazione soggettiva di contropartita⁴⁶. Per questa ragione si ritiene che i coeredi avanzanti una richiesta congiunta di assegnazione *ex art. 720 c.c.* dovranno prevalere sul singolo quotista, sempre che le loro quote, fra loro addizionate, siano maggiori a quella dell'altro convivente⁴⁷.

Rimane il problema dell'attribuzione qualora vi siano più titolari di quote fra loro uguali (singole o congiunte), i quali domandino, in modo fra loro contrapposto, di fare proprio il bene non comodamente divisibile: se si ritiene (come qui si è fatto) che l'organo giudicante non sia portatore *ex art. 720 c.c.* di un «potere discrezionale», si deve mettere in luce una grave lacuna legislativa, per altro verso di fronte ad una situazione che può verificarsi spesso nella realtà pratica. Secondo una certa tesi, il giudice dovrebbe necessariamente provvedere alla vendita della res: la presenza di plurime richieste caratterizzate dalla stesso grado di legittimità comporterebbe, in buona sostanza, che queste si azzerino a vicenda, ci si troverebbe, quindi, in una fattispecie affine a quella in cui «nessuno dei coeredi sia disposto» all'attribuzione, generale sfavore legislativo verso la comunione». Conf. Burdese. *La divisione ereditaria*, cit., 93, il quale, però, specifica anche che il principio di *favor divisionis* è dispositivo nel senso per cui, se tutti i conviventi sono d'accordo (compreso quello che vuole uscire dalla comunione), è possibile che non si pervenga allo scioglimento della comunione fra coloro che intendano restare in una situazione di contropartita. Cfr. altresì sul tema Dogliotti, *Comunione e condominio*, cit., 121.

⁴⁶ In questi termini cfr. Forchelli, *Della divisione*, cit., 100; nonché più di recente v. altresì Alpini, *La prelazione nelle comunioni*, Napoli, 2010, 103.

⁴⁷ Così Forchelli, *op. loc. cit.*; Alvino, *L'art. 720 c.c. e i criteri di scelta per l'attribuzione del bene non comodamente divisibile*, cit., 1516; Giannattasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione*, cit., 39 e segg.; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 149; Miraglia, *La divisione ereditaria*, cit., 206; Ciatti, *L'inconformità degli immobili compresi nell'asse ereditario*, cit., 1094. In giurisprudenza Cass. 25 ottobre 2011, n. 22082, in *DeJure*, Id. 11 luglio 2011, n. 15212, cit.; Id. 16 marzo 1996, n. 2296, in *Giust. Civ. Mass.*, 1996, 387; Id. 20 marzo 1963, in *Giust. Civ.*, 1963, 1, 1001; Id. 20 maggio 1960, in *Foro Pad.*, 1960, 1, 1248. Il criterio di prevalenza della maggioranza, ai sensi dell'art. 720 c.c., è in verità riconosciuto anche da Comporti, *L'art. 720 cod. civ. e la sua applicabilità alla divisione della comunione volontaria*, cit., 329. Tuttavia secondo questi autori tale parametro servirebbe soltanto a sceverare il caso in cui vi siano due gruppi di coeredi che avanzano, fra loro in conflitto, separate richieste di attribuzione in comunione volontaria: in quel caso, allora, prevarebbe il gruppo le cui quote complessive siano maggiori a quelle dell'altro.

cui fa cenno l'ultimo periodo della disposizione al fine di autorizzare la vendita del bene⁴⁸.

Tuttavia tale possibile soluzione ermeneutica sembra andare contro all'idea, già descritta, secondo cui la vendita rappresenti in realtà — nell'impianto complessivo dell'art. 720 c.c. — l'estrema *ratio* cui si debba ricorrere per tale ragione sembra maggiormente condivisibile (o comunque meno forzata) l'opposizione accreditata in letteratura, in forza della quale, invece, andrebbe applicato analogamente l'art. 729 c.c., dovendosi quindi procedere fra quotisti paritari con l'estrazione a sorte⁴⁹.

Richiesta congiunta e valutazione di comoda divisibilità: iterazioni con l'art. 729 c.c.

Si supponga che, in forza dell'art. 720 c.c., taluni conviventi facciano domanda di attribuzione congiunta (in comunione ordinaria fra loro) di un bene facente parte dell'asse ereditario, allegando la non comoda divisibilità di quest'ultimo. Costoro, sommando le loro quote, raggiungerebbero la maggioranza, sicché, secondo la tesi qui sostenuta, avrebbero una preferenza nell'attribuzione del bene, senza che possa incidere un eventuale potere discrezionale del giudice. Tuttavia l'organo giudicante — come accade nella

prima fra le decisioni qui in commento — esclude con giudizio empirico che il bene controverso sia non comodamente divisibile: da qui questo viene frazionato e le singole parti vengono necessariamente destinate alle varie «porzioni omogenee» *ex artt. 726 e 727 c.c.*

Una volta che siano stati formati i singoli lotti, in via generale ed astratta, l'art. 729 c.c. distingue a seconda che i quotisti siano paritari, oppure no, prevedendo solo nel primo caso lo strumento più garantistico dell'«assegnazione» per sorteggio⁵⁰, laddove vi siano quote diverse, invece, il legislatore ha seguito una regola parzialmente diversa da quella vigente sotto il codice civile del 1865, prevedendo invece l'«attribuzione» diretta da parte del giudice⁵¹.

Il diritto giudiziale più recente (in modo contrastante rispetto a precedenti più lontani nel tempo) ha specificato che — nella valutazione della parità, ovvero della diversità, di quote ai fini dell'applicazione dell'art. 729 c.c. — si debba tenere conto della situazione empirica che si è cristallizzata al momento storico della divisione, e non anche della suddivisione «statica» delle dette quote al momento dell'apertura della successione: per questa ragione rilevano gli atti di cessione di quota posti in essere *medio tempore* dai conviventi fra loro⁵². Nel descritto quadro si può

⁴⁸ Così, a favore della vendita De Stefano, *Questioni in materia di comoda divisione*, cit., 246; Comporti, *L'art. 720 cod. civ. e la sua applicabilità alla divisione della comunione volontaria*, cit., 2044; Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, cit., 574; Branca, *Comunione. Condominio negli edifici*, cit., 330, sia pure con qualche distinguo. *Contra* tale posizione v. Ciuci, *Successioni per causa di morte. Divisione ereditaria*, cit., 417; Forchelli, *Della divisione*, cit., 100; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 150; Amadio, *La divisione-Disposizioni generali*, cit., 272.

⁴⁹ Così, a favore dell'estrazione ai sensi dell'art. 729 c.c., Forchelli, *Della divisione*, cit., 100; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 159; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 150. *Contra* tale criterio v. però nel diritto giudiziale Cass., 27 ottobre 2000, n. 14165, cit.; Id., 8 maggio 1981, n. 3014, in *DeJure* (s.m.).

⁵⁰ La giurisprudenza ha però talora specificato che il detto sorteggio è una regola ordinaria, ma non tassativa, dalla quale il giudice può dunque distaccarsi in presenza di valide ragioni che devono risultare nella motivazione: cfr. *e.g.* in tal senso Cass. 9 dicembre 1995 n. 12630, in *DeJure*, Id., 22 agosto 2003, n. 12333, *ivi*, Id., 27 ottobre 2004, n. 20821, *ivi*, Id., 28 aprile 2005, n. 8833, in *Riv. Notar.*, 2006, 1106; Id., 15 luglio 2005 n. 15079, in *Giur. It.*, 2005, 2267, con nota di Bergamo, *Appunti su estrazione a sorte ex art. 729 c.c. e derogabilità*, Id., 18 gennaio 2007, n. 1091, in *DeJure*, Id., 30 agosto 2012, n. 14713, *ivi*. Per ulteriori riferimenti circa questo indirizzo giudiziale cfr. altresì Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 222, nt. 1; Amadio, *La divisione-Disposizioni generali*, cit., 280.

attribuendo le restanti a Tizio. Cfr. in tale direzione Giannattasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione*, cit., 65; Forchelli, *Della divisione*, cit., 153; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 183; Forchelli, Angeloni, *Della divisione*, cit., 222 e segg. Del resto l'art. 996 del codice civile del 1865 prevedeva che, in caso di quote disuguali, fosse a discrezione dell'organo giudiziale la scelta fra sorteggiare (nel modo esemplificativo appena descritto), ovvero attribuire direttamente. Il legislatore odierno — come anche questi autori ammettono — ha però senza alcun dubbio seguito la via avversa al sorteggio: tale soluzione — oltre ad esplicitarsi nella stessa lettera dell'art. 729 c.c. — trova poi riscontro sistematico nell'art. 726, comma 2, c.c., là dove si prevede che si formino porzioni «quanti sono gli eredi o le stirpi conviventi in proporzione delle quote».

⁵² Cfr. in tale direzione Cass. 7 dicembre 2000, n. 15540, in *DeJure*, Id., 28 aprile 2005, n. 8833, cit. *Contra*, per l'insegnamento opposto, v. invece Cass., 26 ottobre 1994, n. 8772, in *DeJure* (s.m.), secondo cui: «l'uguaglianza o meno delle quote va valutata con riferimento al momento dell'apertura della successione, mentre la circostanza che taluno dei coeredi si sia, per convenzione, reso cessionario della quota di altro coerede non può avere l'effetto di alterare il criterio direttivo per la determinazione e valutazione delle singole quote in confronto degli altri conviventi rimasti estranei alla convenzione». Nello stesso senso, in precedenti più lontani nel tempo, cfr. Cass. 27 luglio 1954 n. 2724, in *Giust. Civ.*, 1955, I, 51; Id., 16 aprile 1957, n. 1297, *ivi*, 1957, I, 1561, con nota di Aiazio, *Assegnazione o attribuzione delle porzioni nella divisione ereditaria*. Conf. a tale soluzione più restrittiva in letteratura cfr. Ciuci, *La divisione*, cit., 87; Id., *Successioni per causa di morte*, cit., 452; Giannattasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione*, cit., 65, con *ivi* ulteriori riferimenti giudiziali risalenti; Burdese, *La divisione ereditaria*, cit., 185. *Contra* a favore della soluzione più recente cfr. Miraglia, *La divisione ereditaria*, cit., 227; Venosta, *Sub art. 729 c.c.*, in *Comm. C.C.* a cura di E. Gabrielli, *Delle successioni (artt. 713-768 arties)*, cit., 144. Per un quadro di sintesi dei due orientamenti cfr. Amadio, *La divisione-Disposizioni generali*, cit., 280.

avrebbe potuto prevedere il meccanismo più garantistico dell'estrazione a sorte anche in caso di porzioni diseguali, quantomeno nei casi più semplici: così ad esempio, laddove le quote fossero rispettivamente di due terzi ed di un terzo, nulla impedirebbe di dividere l'asse ereditario in tre porzioni di un terzo, sorteggiandone poi una a favore del quotista di minoranza; oppure, ancora, si immagini il caso in cui a tre coeredi, Tizio, Caio e Sempronio, spettano rispettivamente porzioni di due terzi, un sesto ed un sesto. Astrattamente si potrebbero formare sei porzioni da un sesto, sorteggiandone poi due a favore di Caio e Sempronio, e

Giurisprudenza Italiana - Maggio 2014

collocare il principio di diritto che trova riscontro nella seconda massima della prima sentenza qui in epigrafe: nel caso in cui operi una «divisione soggettivamente parziale», tale per cui alcuni condividenti intendano restare fra di loro in comunione (ordinaria), le loro quote verranno sommate e considerate come un *unicum* sia ai fini della formazione delle porzioni *ex art.* 726 e 727 c.c., sia (soprattutto) a fini peculiari dell'applicazione dell'art. 729 c.c. Se dunque vi sono più quote inizialmente uguali, il raggruppamento fra due o più delle dette quote dei soggetti che intendano restare in comunione farà sì che si creino porzioni diseguali: da qui si procederà all'attribuzione e non al sorteggio⁵³.

Data questa costellazione di regole, soprattutto di matrice giurisprudenziale, si avanza il seguente quesito: la domanda di attribuzione congiunta *ex art.* 720 c.c. di una *res* equivale di per sé alla manifestazione di una volontà generale ed incondizionata di taluni condividenti di restare fra loro in comunione ordinaria, ovvero anche qualora il bene sia poi ritenuto divisibile? Pertanto, parimenti in tale frangente, la somma fra le loro quote va ad identificare una «macro-quota» che deve essere formata ed apporzionata *ut unicum* ai sensi degli artt. 726 e 727 c.c., per poi essere attribuita senza sorteggio (ove diseguale) *ex art.* 729 c.c.? Una risposta positiva a tale quesito sembra ricavarsi, seppur solo implicitamente, dalla prima sentenza qui in commento. Se così è, tuttavia, sembrano delineabili alcune puntualizzazioni critiche.

Di certo taluni fra i condividenti possono manifestare una volontà incondizionata di restare in comunione e, per certi versi, si può discutere se siffatta volontà possa risultare per *facta conclusivum*, anche in sede di complessivo comportamento processuale: se così fosse in relazione alla prima decisione in epi-

Arricchimento senza causa

Cassazione civile, III Sezione, 2 agosto 2013, n. 18502 - Pres. Finocchiaro - Est. Ambrosio - P.M. Valardi (concl. diff.) - Dellapasqua DC s.a.s. (avv.ti Scardigli, Ghigi) - Lavagna Sviluppo s.r.l. (avv.ti Petretti, Zerba Pagella).

Cassa App. Genova, 6 dicembre 2008.

Arricchimento senza causa - Proposizione in via subordinata - Ammissibilità - Presupposti

Quando non sia fornita prova sufficiente all'accoglimento di un'azione contrattuale, va dichiarata inammissibile l'azione di arricchimento senza causa proposta in via subordinata.

grafe (ancorché ciò non sembri risultare espressamente dal tenore della motivazione), allora andrebbe effettivamente condivisa la soluzione concreta cui giunge il detto provvedimento giudiziario. Tuttavia nel caso in cui alcuni condividenti esperiscano la mera domanda di fare proprio (in comune) il bene assertivamente non divisibile in modo comoda *ex art.* 720 c.c., riteniamo che non si possa dedurre *sic et simpliciter* una volontà assoluta di restare in comunione: a ben vedere nell'impulso codicistico il presupposto causale — oseremmo dire la *Geschäftsgrundlage* — della richiesta di attribuzione congiunta *ex art.* 720 c.c. dovrebbe consistere proprio nel fatto di ottenere la specifica *res* che si assume non divisibile. Ciò però non significa che, qualora il bene venga invece frazionato, i condividenti siano parimenti disposti a restare in comunione non per l'intero, ma per una sola parte della *res* che hanno inizialmente domandato *in toto*. Volendo portare a termine il parallelismo appena tracciato, si può dire che la valutazione del giudice di «comoda divisibilità» rappresenti una sorta di «sovravvenienza», la quale può privare di efficacia — per difetto di interesse — l'iniziale domanda di attribuzione congiunta avanzata *ex art.* 720 c.c.

Se tale proposta interpretativa è ritenuta, ciò significa che — dopo che il giudice ha corretto che la *res* controversa non soddisfi i requisiti di non comoda divisibilità — la formazione delle «porzioni» *ex art.* 726, comma 2, c.c. andrà fatta tenendo conto della quota originale di ogni singolo condividente (e non della «macro-quota» derivante dalla somma di coloro che avevano fatto richiesta congiunta *ex art.* 720 c.c.); stessa soluzione andrà poi utilizzata in relazione all'applicazione dell'art. 729 c.c. per aggiudicazione dei vari lotti.

Omissis. — *Svolgimento*: Con sentenza non definitiva 1451/05 il Tribunale di Genova — decidendo sulla domanda di pagamento proposta dalla Lavagna sviluppo s.r.l. in liquidazione (di seguito, brevemente, Lavagna s.r.l.), nella sua qualità di gestore temporaneo del porto di Lavagna in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con il curatore del fallimento della Cala dei Genovesi s.p.a., nei confronti della Dellapasqua DC di Dellapasqua Giancarlo & C. s.a.s. (di seguito, brevemente, Dellapasqua s.a.s.) — disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Chiavari, nonché la domanda principale di adempimento contrattuale, ritenendo non provata la conclusione di un contratto di *inter partes*, accoglieva la domanda subordinata di arricchimento senza causa cau-

⁵³ Così in giurisprudenza cfr. Cass., 19 maggio 1990, n. 4538, in *DeJure*; Id., 1 aprile 1995, n. 3846, *ivi*; Id., 9 ottobre 2007, n. 21085, *ivi*. A favore di tale soluzione cfr. Giannattasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione*, cit., 65, il quale ritiene che sia

sa per l'utilizzo da parte della Dellapasqua s.a.s. di quattro posti barca nel periodo dal 16 maggio 1999 al 13 novembre 1999, condannava, quindi, la convenuta al pagamento del relativo indennizzo, da determinarsi nell'ulteriore corso del processo mediante c.t.u., rimettendo la causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza.

La decisione, gravata da impugnazione principale della Dellapasqua s.a.s. e incidentale della Lavagna s.r.l., era confermata dalla Corte d'appello di Genova, la quale con sentenza in data 6 dicembre 2008 rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, pensando le spese del grado tra le parti.

Avverso della sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Dellapasqua s.a.s., svolgendo cinque motivi.

Ha resistito la Lavagna s.r.l., depositando controricorso.

2. — Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2042 c.c. per avere la Corte d'appello di Genova ritenuto proponibile la subordinata domanda di arricchimento senza giusta causa, nonostante la Lavagna Sviluppo avesse proposto altra azione contrattuale, soccombendo rispetto alla stessa per il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su essa attrice. Parte ricorrente chiede, dunque, di affermare l'improprietà di siffatta domanda formulando il seguente quesito: «dica la Corte adita che, a norma dell'art. 2042 c.c. e per il suo carattere sussidiario, l'azione di arricchimento non è proponibile quando colui che la esercita abbia esercitato, per lo stesso pregiudizio che assume di aver subito, un'altra azione rispetto alla quale sia rimasto soccombente in giudizio, per mancato assolvimento, da parte sua, del relativo onere della prova».

2.1 — Va premesso che — seppure la Corte d'appello, nel rigettare il motivo di impugnazione analogo a quello all'esame ha (impropriamente) affermato che il tribunale aveva escluso «la proponibilità *ex se* dell'azione contrattuale» — appare chiaro, dalla sinossi riportata nella stessa decisione impugnata, che il tribunale aveva rilevato, non già la carenza di un presupposto processuale, bensì un difetto di prova e aveva, quindi, rigettato con la sentenza non definitiva la domanda principale avente ad oggetto il pagamento di un corrispettivo contrattuale, avendo ritenuto «non provata l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto di ormeggio» (pag. 6 della sentenza; cfr. ancora pag. 11, dove si legge che il tribunale «aveva disatteso la domanda qualificata dalla *causa pretendi* dell'adempimento della prestazione del corrispettivo del contratto di ormeggio, sul rilievo della ritenuta assenza di prova della conclusione di un contratto di tal natura»).

Ciò precisato, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto; b) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo; d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo allorché chi la esercita, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. Sez. un. 25 novembre 2008, n. 28042, *id.* [Foro It.], 2010, I, 233). Ne consegue che non può dirsi che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (cfr. Sez. un. 3 ottobre 2002, n. 14215, *id.*, Rep. 2002, voce *Arricchimento senza causa*, n. 26).

Da tale premessa di principio deriva, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio, che l'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza *ab origine* dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass., 10 agosto 2007, n. 17647, *id.*, Rep. 2008, voce cit., n. 15), ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (Cass., 2 aprile 2009, n. 8020, *id.*, Rep. 2009, voce cit., n. 22).

Nel caso in esame l'odierna resistente aveva proposto una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prova sufficiente all'accoglimento e, pertanto, non poteva trovare ingresso la domanda subordinata di arricchimento.

In conclusione va accolto il secondo motivo, in quanto la domanda di arricchimento era inammissibile, restando in conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso per cassazione.

La sentenza impugnata va cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento. — *Omissis*: assorbiti.